

**PROVINCIA DI SAVONA**Settore Direzione Generale  
Servizio Procedimenti ConcertativiPROVINCIA DI SAVONA  
SAVONA  
Nr.0003215 Data 20/01/2017  
Tit. 002.013.009 Interno

ALLEGATI: n. 5

**Oggetto: COMUNE di CAIRO MONTENOTTE. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2010/236 del 15/01/2010 ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata allo stabilimento Italiana Coke S.r.L. di Via Stalingrado, 25. Conferenza di servizi.**

**Richiedente: Ditta Italiana Coke S.r.L.****VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI REFERENTE INTERMEDIA**

Sede	Data	Ora inizio
PROVINCIA DI SAVONA Via Sormano, 12 Ridotto Sala Consiliare, I Piano	17/01/2017	10:20

Amministrazione indicente	Data e numero nota convocazione
Provincia di Savona Servizio Procedimenti Concertativi	prot. n. 83265 del 29/12/2016


**PREMESSO:**

- che in data 22/05/2015 prot. n. 28/2015 la ditta Italiana Coke S.r.L. ha presentato istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, acquisita la protocollo generale in data 25/05/2015 al n. 35461;
- che il Dipartimento Provinciale ARPAL è stato incaricato, come da comunicazione in data 11/06/2015 prot. n. 39033, dello svolgimento dell'istruttoria tecnica del riesame di che trattasi;

3. che il Servizio Autorizzazioni Ambientali del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente della Provincia ha trasmesso in data 15/06/2015 con nota acquisita al prot. n. 39674 del 16/06/2015 al Servizio Procedimenti Concertativi sempre della Provincia di Savona l'istanza in oggetto, unitamente alla documentazione tecnica, al fine di procedere con l'avvio del procedimento e, di conseguenza, convocare la Conferenza di servizi;
4. che, con nota in data 24/09/2015 prot. n. 59654:
  - è stato comunicato al proponente, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento, invitando la medesima ditta a provvedere al versamento delle spese istruttorie, per l'importo desunto dal combinato disposto del D.M. 24/04/2008 e della Deliberazione Giunta Regione Liguria n. 782/2009;
  - è stata individuata l'arch. Maria Grazia D'Angelo quale responsabile del procedimento in relazione all'iter procedurale ed il Signor Marco Correggiari quale responsabile del procedimento per quanto concerne gli aspetti ambientali;
5. che, per quanto disposto dall'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, l'annuncio avente oggetto "COMUNE di CAIRO MONTENOTTE. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2010/236 del 15/01/2010 ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata allo stabilimento Italiana Coke S.r.L. di Via Stalingrado, 25. Conferenza di servizi. Richiedente: Ditta Italiana Coke S.r.L. Pubblicazione ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/2006." è stato pubblicato sul sito web della Provincia di Savona a partire dal giorno 14/10/2015 fino al giorno 12/11/2015 e durante tale periodo di pubblicazione non sono stata depositate osservazioni presso l'Amministrazione provinciale.

#### **CONSIDERATO:**

1. che il Dirigente del Settore Provinciale Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente con nota del 13/11/2015 prot. n. 69116 (allegato C al verbale della riunione di Conferenza di servizi referente del 27/11/2015) aveva richiesto alla Regione Liguria chiarimenti in merito alle disposizioni recentemente introdotte con la L.R. n. 12 del 7/4/2015 alla L.R. 38/1998 - articolo 2, comma 4bis - in esito al processo di revisione (con valenza di rinnovo) dell'autorizzazione in corso;
2. che la Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, Settore Valutazione Impatto Ambientale, si è espressa con nota in data 23/11/2015 prot. n. PG/2015/0206312 (allegato D al verbale della riunione di Conferenza di servizi referente del 27/11/2015), esprimendo che tale attività rientra nei disposti della L.R. 38/98 ed è da sottoporre a procedura di verifica screening;
3. che durante la sopra citata riunione del 27/11/2015 la Conferenza di servizi ha preso atto di quanto evidenziato dalla Regione Liguria con la sopra richiamata nota PG/2015/0206312 determinando all'unanimità di sospendere i termini del presente procedimento al fine di procedere per quanto disposto dalla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale", restando in attesa della pronuncia regionale e stabilendo in via provvisoria una riunione di Conferenza di servizi intermedia per il giorno martedì 26 gennaio 2016;
4. che il verbale della riunione di Conferenza di servizi referente è stato trasmesso con nota prot. n. 71932 del 30/11/2015.



## DATO ATTO:

1. che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona con nota prot. n. 63670 del 15/10/2015 aveva convocato per il giorno 29/10/2015 la Conferenza di servizi referente e che con nota prot. n. 64218 del 19/10/2015 è stata posticipata al 27/11/2015, invitando a partecipare alla riunione le Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, nonché il proponente e che - contestualmente alla convocazione di tale riunione - era stata resa disponibile la documentazione tecnica sul server della Provincia;
2. che durante la riunione di Conferenza di servizi referente del 27/11/2015:
  - il proponente ed i progettisti hanno illustrato l'istanza oggetto del presente procedimento, volta ad ottenere, ai sensi D.Lgs. 152/2006 il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 2010/236 del 15/01/2010, dichiarando di adottare già le misure conformi alle conclusioni sulle BAT, come riportato nella Relazione allegata alla domanda di riesame;
  - a fronte dell'incarico affidato al Dipartimento Provinciale ARPAL, come da sopra citata comunicazione in data 11/06/2015 prot. n. 39033, dello svolgimento dell'istruttoria tecnica dell'istanza di riesame di che trattasi, l'ARPAL medesima ha predisposto una prima Relazione Istruttoria, che viene consegnata in copia agli enti partecipanti ed alla ditta richiedente, nonché allegata al verbale della Conferenza medesima ed individuata quale allegato E;
  - la Provincia di Savona, Servizio Procedimenti Concertativi, ha preso atto che la documentazione presentata dall'azienda riguarda esclusivamente gli aspetti ambientali;
  - la Provincia di Savona, Servizio Autorizzazioni Ambientali ha preso atto di quanto affermato dalla ditta in relazione alle conclusioni sulle BAT ed ha invitato in ogni caso l'azienda ad approfondire le verifiche e, ove necessario, procedere con gli eventuali adeguamenti entro il marzo 2016 precisando che sotto il profilo formale gli eventuali adeguamenti stessi potranno essere gestiti come "*modifiche non sostanziali*" sul presupposto che un eventuale adeguamento costituirà un miglioramento della situazione in essere.

Avendo fornito all'azienda le indicazioni e precisazioni di ARPAL, l'azienda parallelamente alla procedura di screening potrà procedere nella presentazione delle integrazioni/chiarimenti richiesti da ARPAL stessa.

Resta inteso che fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso, fatte salve eventuali modifiche di adeguamento che verranno comunicate ed assentite.

  - il Comune di Cairo Montenotte a seguito della comunicazione della Regione Liguria, resta in attesa delle risultanze dello screening previsto dalla L.R. 38/1998 e prende atto delle osservazioni di ARPAL al cui interno contengono indicazioni in merito al sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al camino, già oggetto di precedenti richieste da parte del Comune;
  - la A.S.L. n. 2 Dipartimento di Prevenzione ha espresso le proprie valutazioni con nota in data 26/11/2015 prot. n. 111124 (allegato F al verbale)
  - il Dip.to Provinciale A.R.P.A.L. ha illustrato i contenuti della sopra richiamata "Prima relazione istruttoria" depositata in data odierna (allegato E al verbale);
3. che il Gruppo Movimento 5 Stelle aveva comunicato - con mail in data 26/11/2015 acquisita in pari data al prot. n. 71499 (allegato A al verbale della conferenza di servizi referente) - che il proprio Consigliere Regionale Andrea Melis intendeva partecipare quale uditore alla riunione di Conferenza di servizi del 27/11/2015 e che la Conferenza di servizi,

all'unanimità, non aveva rilevato motivi ostativi alla partecipazione del Consigliere Regionale.

**DATO ATTO, altresì:**

1. che sono pervenute - fuori dai termini di pubblicazione previsti dalla legge - le seguenti osservazioni trasmesse in data 15/12/2015 con nota prot. n. 74672 e formulate:
  - dal Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Melis ed acquisite al protocollo n. 71742 del 27/11/2015;
  - dal Capogruppo del Movimento 5 Stelle Comm. Ambiente Camera dei Deputati e i colleghi deputati del Movimento 5 Stelle Mirko Busto, Alberto Zolezzi, Matteo Mantero e Simone Valente ed assunte in data 27/11/2015 al protocollo n. 71751;
2. che il Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Melis con e-mail del 20/01/2016, assunta in data 21/01/2015 al prot. n. 2729 ha chiesto copia del Verbale della riunione di Conferenza di servizi referente tenutasi il 27/11/2015;
3. che il Verbale della riunione di Conferenza di servizi referente è stato trasmesso al Consigliere Regionale Andrea Melis con nota prot. n. 2738 del 21/01/2016.

**ATTESO:**

- che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, come stabilito all'unanimità dalla Conferenza di servizi referente, con nota prot. n. 2333 del 19/01/2016 ha convocato una Conferenza di servizi referente intermedia per il giorno 26/01/2016, invitando a partecipare alla riunione le Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, nonché il proponente;
- che il verbale della riunione di Conferenza di servizi referente intermedia del 26/01/2016 e relativi allegati è stato trasmesso con nota prot. n. 3557 del 27/01/2016;
- che durante la sopra citata riunione in seduta referente intermedia la Conferenza di servizi, all'unanimità:
  - ha concordato di istituire un Tavolo tecnico parallelo alla Conferenza di servizi che sarà attivato a seguito di trasmissione delle documentazioni richieste con la nota ARPAL allegata al verbale della Conferenza referente (lettere A e B e punti dal n. 1 al n.31 indicati nella nota medesima), Tavolo tecnico al quale potranno partecipare tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza, che saranno opportunamente convocati con preavviso di posta elettronica da parte degli Uffici Provinciali;
  - ha ritenuto opportuno che Provincia inoltrasse a Regione una richiesta di chiarimento in modo univoco sull'assoggettabilità alla procedura di screening - VIA ai sensi della L.R. n. 38/1998;
  - ha determinato di stabilire in via provvisoria un'ulteriore riunione di Conferenza di servizi intermedia per il giorno martedì 9 febbraio 2016 alle ore 9:30, al fine di acquisire i chiarimenti regionali come sopra indicato;
- che la Provincia di Savona, con nota prot. n. 3417 in data 27/01/2016, trasmessa per conoscenza agli Enti invitati, nonché al proponente, ha inoltrato richiesta di chiarimenti alla Regione Liguria;
- che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, come stabilito all'unanimità dalla Conferenza di servizi referente intermedia, con nota prot. n. 4798 del 03/02/2016 ha convocato una seconda Conferenza di servizi referente intermedia per il giorno 09/02/2016, invitando a partecipare alla riunione le Amministrazioni pubbliche

competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, nonché il proponente;

- che il verbale della riunione di Conferenza di servizi referente intermedia del 9/2/2016 e relativi allegati è stato trasmesso con nota prot. n. 6217 del 09/02/2016;
- che durante la sopra citata riunione in seduta referente intermedia la Conferenza di servizi, all'unanimità aveva preso atto di quanto espresso dalla Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, Settore Valutazione Impatto Ambientale prot. n. PG/2016/0023434 del 5/2/2016 acquisita in data 05/02/2016 al prot. n. 5385 (allegato A al verbale della medesima Conferenza di servizi del 9/2/2016) ed aveva determinato di dover sospendere i termini del presente procedimento affinché si procedesse per quanto disposto dalla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale" e ss. mm. ed ii., restando in attesa della pronuncia regionale.

#### **CONSIDERATO, inoltre:**

- che la Regione Liguria, Dipartimento Territorio, Settore Valutazione Impatto Ambientale, come comunicato con nota prot. n. PG/2016/0247579 del 27/10/2016, con Decreto del Dirigente n. 4813 del 13/10/2016 (allegato A) ha "ritenuto pertanto di assoggettare alla procedura di VIA regionale l'impianto in parola;

#### **DECRETA**

*per i motivi illustrati in premessa*

1. *che l'impianto Italiana Coke sito nel Comune di Cairo Montenotte (SV), in fase di revisione AIA con valenza di rinnovo autorizzativo, debba essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Regionale in ragione delle molteplici criticità emerse a carico, in particolare, dei comparti aria e acqua, e in ragione del rinnovo della concessione per la grande derivazione idrica a scopo industriale necessaria e fondamentale per il processo produttivo;*
- che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota prot. n. 83265 del 29/12/2016 ha convocato per la data odierna una terza Conferenza di servizi referente intermedia, invitando a partecipare alla riunione le seguenti Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, nonché il proponente:
    - Regione Liguria Dipartimento Ambiente: ASSENTE
    - Provincia di Savona, Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente, Servizio Autorizzazioni Ambientali: PRESENTE
    - Comune di Cairo Montenotte: PRESENTE
    - A.S.L. n. 2 Dipartimento di Prevenzione: ASSENTE
    - Dip.to Provinciale A.R.P.A.L.: PRESENTE
    - Ditta Italiana Coke S.r.L.: ASSENTE

#### **CONSTATATE**

- le assenze, come sopra indicato;
- le presenze, come risulta dalla Scheda di registrazione presenze (allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale ed accettazione di quanto ivi contenuto.



## VERIFICATI

- i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- la regolarità delle convocazioni.

## NOMINATI

**PRESIDENTE DELLA RIUNIONE:** Provincia di Savona, Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente: Marco Correggiari

**SEGRETARIO VERBALIZZANTE:** Provincia di Savona, Servizio Procedimenti Concertativi: arch. Maria Grazia D'Angelo

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda ai presenti che costituisce oggetto dell'odierna riunione, ai sensi

- dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ante D.Lgs. 127/2016 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 "*Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia*";

e ll. ss. mm. ed ii.

proseguire i lavori relativi all'istanza presentata in data 22/05/2015 prot. n. 28/2015 dalla ditta Italiana Coke S.r.L. volta al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 2010/236 del 15/01/2010, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 ed acquisita la protocollo generale in data 25/05/2015 al n. 35461.

Il Segretario rammenta che:

- per quanto disposto dalla legge 241/1990 ante D.Lgs. 127/2016 e, segnatamente, dai commi 6 e 7 dall'art. 14-ter, che ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa e si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
- ai sensi dall'art. 14-quater della L. 241/1990 ante D.Lgs. 127/2016, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla presente Conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato durante i lavori della presente Conferenza, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza in argomento e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Il Presidente dà lettura della nota inviata dalla ditta Italiana Coke alla Provincia di Savona in data 16/01/2017 prot. n. 5/2017 ed acquisita in data 16/1/2017 al prot. n. 2073 (allegato C) con la quale la ditta Italiana Coke ha richiesto di "*mantenere sospeso il procedimento di riesame AIA ... in attesa degli esiti del ricorso avverso la indicata determinazione regionale.*" ed ha trasmesso il richiamato ricorso al TAR (allegato C1).

La Conferenza prende atto che nel tempo intercorso tra l'ultima riunione di CdS ed oggi sono stati emanati dal Ministero dell'Ambiente, con prot. n. 27569 del 14/11/2016, i "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46." (allegato D) e l'ultimo capoverso del paragrafo 7 "Avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT" che mette in relazione le procedure di riesame dell'AIA in pendenza di pronunce di VIA.

### **TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA**

la Conferenza di servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli atti menzionati, dopo approfondita disamina, all'unanimità.

### **PRENDE ATTO**

- del Decreto del Dirigente della Regione Liguria, Dipartimento Territorio, Settore Valutazione Impatto Ambientale, n. 4813 del 13/10/2016 pubblicato sul BURL n. 47 del 23/11/2016
- del ricorso in data 23/12/2016 depositato presso il TAR Liguria dalla ditta Italiana Coke S.r.l. contro la Regione Liguria per l'annullamento del Decreto regionale n. 4813 del 13/10/2016

### **DETERMINA**

- di riservarsi, per quanto contenuto nei sopra citati Criteri Ministeriali - prot. n. 27569 del 14/11/2016 – di procedere comunque al riesame dell'AIA;
- di dare mandato agli Uffici Provinciali di convocare la riunione del "Tavolo tecnico" entro la seconda settimana di febbraio.

Il presente verbale, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale verrà trasmesso dalla Provincia di Savona a tutti gli enti/soggetti convocati.

Alle ore 13:05, previa lettura ed accettazione del presente verbale, si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Savona, 17 gennaio 2017

**IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE**

*Marco Correggiari*



**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

*Maria Grazia D'Angelo*



XUBGATO A

**ORIGINALE**

SCHEMA N. .... NP/19884		<b>REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale</b>
DEL PROT. ANNO ..... 2016		Dipartimento territorio Valutazione impatto ambientale - Settore

**OGGETTO :** Procedura di verifica screening ex l.r. 38/98 art. 10 e D. Lgs 152/2006. Revisione AIA con valenza di rinnovo autorizzativo impianto Italiana Coke sito nel Comune di Cairo Montenotte (SV). Proponente Italiana Coke srl (GE). Assoggettamento a VIA

<b>DECRETO</b>	N. <b>4813</b>	DATA <b>13.10.2016</b>
	del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA	di SOTTOSCRIZIONE

**IL DIRIGENTE**

- RICHIAMATI:**
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III (La Valutazione di Impatto Ambientale), artt. 19 e segg. e il Titolo III-bis (L'Autorizzazione Integrata Ambientale) artt. 29-bis e segg.;
  - la legge regionale n. 38 del 30 dicembre 1998 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale" e s.m.i., ed in particolare l'articolo 2 comma 3, relativo all'assoggettamento alla procedura di VIA regionale per i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 2, e l'articolo 2 comma 4-bis, relativo agli impianti che non siano mai stati sottoposti alle procedure di VIA o screening e si trovino in fase di rinnovo autorizzativo;
  - la Deliberazione 20 dicembre 2013, n.1661 della Giunta regionale, con la quale sono state approvate le norme tecniche per la procedura di verifica screening;

- PREMESSO che:**
- in data 23 febbraio 2016 è stata attivata, su istanza della Italiana Coke srl di Genova (GE), la procedura di verifica/screening per la revisione AIA con valenza di rinnovo autorizzativo impianto Italiana Coke sito nel Comune di Cairo Montenotte (SV);
  - l'impianto in parola è ricompreso al punto 3.1) "cokerie (distillazione a secco del carbone)" dell'allegato IV al titolo II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e per i criteri di sensibilità localizzativa di cui al DM 30/3/2015: punto 4.3.6 - aree di superamento degli standard della qualità dell'aria (benzo(a)pirene nel 2013). Attualmente l'impianto è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale e si trova in fase di revisione delle BAT, con valenza di rinnovo dell'autorizzazione in essere, secondo quanto disposto dall'art. 29 octies c. 3 lettera a) del D. Lgs. 152/2006. Rientra pertanto nei disposti della l.r. n. 38/98 ai sensi dell'art. 2 comma 4-bis relativo ad impianti che non siano mai stati sottoposti alle procedure di VIA o screening e si trovino in fase di rinnovo autorizzativo ed è stato pertanto assoggettato a procedura di verifica screening;
  - dell'avvenuta trasmissione della richiesta è stato dato sintetico avviso a cura del Settore VIA, così come previsto dall'art.10 c.1-bis della l.r. 38/98 e s.m.i., sul sito internet della Regione dedicato all'ambiente e la documentazione progettuale e la relazione di screening sono state rese consultabili al pubblico sullo stesso sito;
  - in pari data è stata avviata la fase pubblica, all'esito della quale sono pervenute osservazioni da parte di:
    - WWF Savona PG/72914 del 7/4/2016,

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

*13.10.2016*

<b>ATTO</b>	SETTORE STATI AFFARI GIUNTA P..... UFFICIO REGIONALE Dott.ssa Augusta Ginesi	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA:
			S618
PAGINA : I	COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE		



SCHEMA N. .... NP/19884

DEL PROT. ANNO ..... 2016



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Dipartimento territorio

Valutazione impatto ambientale - Settore

- Legambiente – Cairo Montenotte e Val Bormida PG/74857 del 11/4/2016,
- Associazione Progetto Vita e Ambiente – Cairo Montenotte PG/75032 del 11/4/2016,
- Osservatorio Nazionale Amianto ONLUS – Dipartimento Val Bormida PG/75258 del 11/4/2016;

DATO ATTO che l'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento del Settore VIA, con la collaborazione delle altre strutture regionali interessate, al fine di valutare gli impatti del progetto risultanti dall'analisi della documentazione fornita, si è concretizzata nella relazione tecnica n° 618 del 20 luglio 2016 di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che, in sintesi, le osservazioni pervenute riguardano;

- Per il WWF Savona: la sollecitazione all'assoggettamento a VIA dell'impianto Italiana Coke per valutare in modo completo se l'attività dello stesso possa avere impatti significativi e negativi sull'ambiente, ricordando che nella zona di interesse sono risultati superati i limiti di legge per PM10, NO2 e Benzene. L'associazione inoltre auspica che vengano imposte ai proponenti tutte le migliori tecnologie disponibili in assoluto e non solo quelle più disponibili dal punto di vista economico e chiede che in fase di VIA siano impartite numerose prescrizioni;
- Per l'Osservatorio Nazionale Amianto ONLUS – Dipartimento Val Bormida: vengono rilevate le lacune e le contraddizioni tra la documentazione presentata da Italiana Coke e la vigente normativa in materia di svolgimento della istruttoria di screening di VIA, si chiede all'Autorità Competente regionale di concludere il procedimento di verifica screening disponendo il passaggio alla procedura ordinaria di VIA, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 38/98, al fine di valutare in modo maggiormente complessivo, anche in rapporto alla specificità localizzativa, l'impatto di questo impianto che, pur sussistendo da anni, non ha mai avuto una procedura di VIA. Quanto sopra anche al fine di permettere un'adeguata partecipazione del pubblico interessato al procedimento non limitata alla mera presentazione delle osservazioni come invece avviene nella procedura di verifica screening;
- Per Legambiente – Cairo Montenotte e Val Bormida e Associazione Progetto Vita e Ambiente – Cairo Montenotte: a valle di una serie di osservazioni dalle quali emerge che il nodo cruciale della compatibilità ambientale della cokeria sono le emissioni in atmosfera, i pareri si concludono con la richiesta agli organi autorizzativi di una serie di monitoraggi e prescrizioni sul comparto aria;

CONSIDERATO che:

- dagli esiti dell'istruttoria riportati nella suddetta relazione tecnica;
- sulla base delle osservazioni pervenute, sopra riportate in sintesi;
- sulla base di quanto emerso durante l'incontro in seno al Dipartimento Territorio fra le strutture interne competenti per in materia, svoltosi il 7 luglio 2016,

sono emerse molteplici criticità, in particolare sui comparti aria e acqua, l'impianto in parola è da sottoporre alla procedura di VIA regionale anche in ragione del rinnovo della concessione per la grande derivazione idrica a scopo industriale, necessaria e fondamentale per il processo produttivo, e tale procedura comprenderà pertanto anche l'esame degli aspetti ambientali in generale e dell'impianto nel suo complesso;

CONSIDERATO altresì che con la pronuncia di assoggettamento a VIA regionale si definiscono le prescrizioni già rappresentate da ARPAL in sede di conferenza di servizi nel novembre 2015, relative all'adeguamento delle BAT, cui il proponente sarebbe opportuno si attenesse già nella fase precedente all'avvio della procedura di VIA salvo mutino radicalmente le condizioni di presenza o di esercizio dell'impianto;

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

*[Signature]* 17-10-2016

<b>ATTO</b>	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA :
	SETTORE TERRITORIO E AFFARI GIUNTA P. .... L. .... Dott.ssa Augusta Giresi	S618
PAGINA : 2	COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE	

SCHEMA N. .... NP/19884  
DEL PROT. ANNO ..... 2016



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**  
Dipartimento territoriale  
Valutazione impatto ambientale - Settore

RITENUTO pertanto di assoggettare alla procedura di VIA regionale l'impianto in parola;

**DECRETA**

per i motivi illustrati in premessa

1. che l'impianto Italiana Coke sito nel Comune di Cairo Montenotte (SV), in fase di revisione AIA con valenza di rinnovo autorizzativo, debba essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Regionale in ragione delle molteplici criticità emerse a carico, in particolare, dei comparti aria e acqua, e in ragione del rinnovo della concessione per la grande derivazione idrica a scopo industriale necessaria e fondamentale per il processo produttivo;
2. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L. e in forma integrale sul sito web della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

FINE TESTO

*gl* 13.10.2016

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

*gl* 13.10.2016

<b>ATTO</b>	<b>SETTORE STAFF AFFARI GIUNTA</b> P..... L'ISTRUTTORE Dott.ssa Augusta Ginesi	<b>AUTENTICAZIONE COPIE</b>	<b>CODICE PRATICA:</b>
			S618
<b>PAGINA: 3</b>	<b>COD. ATTO: DECRETO DEL DIRIGENTE</b>		

SCHEMA N. .... NP/19884

DEL PROT. ANNO ..... 2016

N. **4813**

IN DATA **13.10.2016**



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Dipartimento territorio  
Valutazione impatto ambientale - Settore

**OGGETTO :** Procedura di verifica screening ex l.r. 38/98 art. 10 e D. Lgs 152/2006. Revisione AIA con valenza di rinnovo autorizzativo impianto Italiana Coke sito nel Comune di Cairo Montenotte (SV). Proponente Italiana Coke srl (GE). Assoggettamento a VIA

**DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE**

**PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 14**

----- FINE TESTO -----

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

*[Signature]* 13.10.2016

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

**ALLEGATO**

**SETTORE STAFF AFFARI GIUNTA**

P..... C..... C.....

L'ISTRUTTORE

**Dott.ssa Augusta Ginesi**

S618

PAGINA : 1

**COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE**

SCHEMA N. .... NP/19884  
DEL PROT. ANNO 2016

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Dipartimento territorio  
Valutazione impatto ambientale - Settore

**RELAZIONE ISTRUTTORIA n° 618 del 20 luglio 2016**

Procedura di SCREENING  
(art. 10 della l.r. n. 38/98 e s.m.i.)

**OGGETTO:** Revisione AIA con valenza di rinnovo autorizzativo impianto Italiana Coke sito nel Comune di Cairo Montenotte (SV).

**PROPONENTE:** Italiana Coke srl - Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova

**TIPOLOGIA PROGETTUALE:** cokerie (distillazione a secco del carbone) punto 3.1) dell'allegato IV al D. Lgs. 152/2006 e smi. Sensibilità DM 30/3/2015: punto 4.3.6 - aree di superamento degli standard della qualità dell'aria (benzo(a)pirene nel 2013). Rientra pertanto nei disposti della l.r. n. 38/98 ai sensi dell'art. 2 comma 4-bis relativo ad impianti che non siano mai stati sottoposti alle procedure di VIA o screening e si trovino in fase di rinnovo autorizzativo.

**PROCEDIMENTO:**

data di avvio: 23 febbraio 2016

oneri istruttori: non dovuti no opere

collaborazioni attivate: Servizio Aria, clima e rifiuti (PG/2016/49968 del 10/3/2016: richiesta parere ad ARPAL), ARPAL (PG/2016/109138 del 20/5/2016), Settore Difesa del suolo di Savona e Imperia, Settore Ecosistema costiero e acque, Settore Pianificazione territoriale, tutela del paesaggio e demanio marittimo (IN/2016/6534 del 6/4/2016).

I Settori Ecosistema costiero e acque e Difesa del suolo di Savona e Imperia hanno reso il proprio parere nell'ambito dell'incontro fra le strutture del Dipartimento Territorio competenti per la materia svoltosi il 7 luglio 2016 alla presenza del Direttore Generale.

sospensione per richiesta integrazioni:

riattivazione del procedimento:

**FASE PUBBLICA:**

Pubblicazione sul sito web [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it)

Termine fase pubblica: 8 aprile 2016

Osservazioni pervenute:

- WWF Savona PG/72914 del 7/4/2016.
- Legambiente - Cairo Montenotte e Val Bormida PG/74857 del 11/4/2016,
- Associazione Progetto Vita e Ambiente - Cairo Montenotte PG/75032 del 11/4/2016,
- Osservatorio Nazionale Amianto ONLUS - Dipartimento Val Bormida PG/75258 del 11/4/2016,

**Istruttore Tecnico:** Dott.ssa Francesca Lupino

**Quadro di riferimento programmatico**

Il PTCP assoggetta l'area ai seguenti regimi:

**assetto insediativo:** AI CO - Attrezzature e Impianti - Consolidamento 98.0%;

**Piano di zonizzazione acustica** Il sito in cui è ubicata l'installazione è da considerarsi rientrante in area di destinazione d'uso del territorio di classe VI ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997. Tale classificazione risulta dalla documentazione predisposta dal Comune di Cairo Montenotte, approvata inizialmente nel 2002 (Delibera Giunta Provinciale n° 26 del 12/02/2002 come modificata dalla D.G.P. N° 264 del 19/12/2006), in ottemperanza all'art. 6 della legge 447/1995. Le aree circostanti lo stabilimento sono invece classificate per destinazione d'uso come segue:

- aree di classe VI (aree esclusivamente industriale) lato ovest e sud-ovest rispetto all'installazione (strada provinciale 12 e insediamenti industriali e artigianali Cairo Reindustria, Scilla S.r.l. e Società Funiviaria);
- area di classe V (aree prevalentemente industriali) lato nord e nord-ovest (fondi rurali interposti tra la cokeria ex stabilimento Elettrosiderurgica/Comilog);
- area di classe IV (aree di intensa attività umana) lato sud (abitato di Bragno e proseguimento strada provinciale);
- aree di classe III (aree miste) lato nord-est, est e sud (fondi e abitazioni rurali). Le aree di classe IV sono separate dalle aree di classe VI da fasce di transizione rientranti rispettivamente nelle classi V; analogamente, quelle di classe III sono separate da fasce di transizione in classe IV e V.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

*en* 13-10-2016

Protocollo numero 2016/60389 del 27/10/2016

SETTORE STAFF AFFARI GIUNTA

P..... C..... C.....

L'ISTRUTTORE

Dott.ssa Augusta Ghiesi



SCHEMA N. .... NP/19884  
DEL PROT. ANNO 2016

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Dipartimento territorio  
Valutazione impatto ambientale - Settore

Piano di bacino del Fiume Po. In relazione alle norme e alle procedure per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico, l'area dell'insediamento rientra nell'ambito di bacino idrografico del fiume Po, di rilievo nazionale. Con riferimento al "Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (PAI), ed in particolare all'"Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici", predisposti dall'Autorità di Bacino, il territorio del comune di Cairo Montenotte è inserito in classe di rischio 2, con rischio costituito dalla tipologia di dissesto "frana potenziale".

La cartografia relativa alle aree di dissesto (Tavola 7 - Cartografia P.A.I.) non evidenzia fenomeni interessanti le aree dell'insediamento industriale.

In Tavola 8 sono riportate in cartografia le aree esondabili con l'evidenza di assenza del pericolo per lo stabilimento.

P.R.G. di Cairo Montenotte: nella zona industriale di Bragno si evidenzia per l'area dello stabilimento la zona Di3- Aree destinate al consolidamento e completamento dell'attività produttiva di tipo prevalentemente industriale.

Situazione autorizzativa. In base alla vigente normativa l'impianto in cui viene svolta l'attività è inquadrato come "impianto IPPC" (punti 1.3 e 1.1. dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 128/2010) soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale (di seguito AIA). In data 15/01/2010 la Provincia di Savona ha rilasciato l'AIA con provvedimento dirigenziale n. 236/2010 per l'impianto IPPC destinato alla produzione di coke sito nel Comune di Cairo Montenotte (SV). Attualmente l'impianto si trova in situazione di revisione delle BAT, con valenza di rinnovo dell'autorizzazione in essere, secondo quanto disposto dall'art. 29 *octies* c. 3 lettera a) del D. Lgs. 152/2006. L'azienda opera in loco dagli anni 30 del secolo scorso ed è in possesso dei sottoelencati procedimenti autorizzativi:

- Provvedimento dirigenziale n. 236 del 15/01/2010 e successive integrazioni e modificazioni (Autorizzazione Integrata Ambientale, di seguito AIA) rilasciato dalla Provincia di Savona secondo i disposti dell'art. 29-*nonies* del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 128/2010;
- Autorizzazione n. 7 del 9/4/2009 rilasciata dal Comune di Cairo Montenotte secondo i disposti dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 in merito all'approvazione del progetto di "Messa in sicurezza operativa" del sito Italiana Coke di Cairo Montenotte (SV);
- Provvedimento DEC/RAS/2179/2004 - Autorizzazione n. 94 del 28/12/2004 rilasciato dal Ministero dell'ambiente e di Tutela del Territorio secondo i disposti della direttiva UE 2003/87/CE per l'emissione di gas ad effetto serra.

Relativamente alla l.r. n. 38/98 l'impianto è stato sottoposto alle seguenti procedure mai riferite all'intero complesso IPPC ma solo ad attività collaterali alla produzione di coke:

- Screening n. 159 relativo all'ampliamento della centrale di cogenerazione esistente nell'impianto a scopo incremento dell'autoproduzione per impiegare il gas di cokeria, sottoprodotto dell'attività di distillazione del carbone, conclusasi con non assoggettamento a VIA con prescrizioni come da DGR n. 601/2002;
- VIA Nazionale 44/124 relativa alla realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone con potenza elettrica nominale di 960 MW e una centrale a biomassa da 55 MW termici, parere negativo da parte della Regione di cui alla DGR n. 1126/2002;
- VIA regionale 125/205 relativa alla realizzazione di un'area di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all'interno dello stabilimento, conclusasi con parere positivo con prescrizioni come da DGR n. 89/2007.

**Quadro di riferimento progettuale ed ambientale**

Localizzazione, descrizione e disponibilità dell'area oggetto di intervento. L'impianto, in funzione da circa 80 anni, si trova nel comune di Cairo Montenotte (SV) in frazione San Giuseppe, Via Stalingrado n. 25. La zona industriale di S. Giuseppe di Cairo si colloca sulla sponda destra del fiume Bormida di Spigno, subito a valle della confluenza tra la Bormida di Pallare e quella di Mallare. Lo stabilimento costituisce la parte estrema in direzione nord-est di tale area ed occupa le falde dei rilievi collinari che delimitano su tale lato la piana alluvionale, in corrispondenza dell'avvallamento creato da due linee di compluvio tributarie della Bormida, noto come valle Argenta. Lo stabilimento Italiana Coke si sviluppa su una superficie di circa 240.000 mq (24 ha) ed è completamente recintata da muro. Il sito è in parte occupato dagli impianti produttivi (batterie di forni da coke e impianti e fabbricati industriali per la lavorazione dei prodotti e la produzione di energia elettrica), dai relativi servizi ed è in parte utilizzato per i parchi di stoccaggio all'aperto delle materie prime e dei prodotti, oltre ovviamente per la viabilità interna.

Dal punto di vista urbanistico, i centri abitati principali più prossimi all'area industriale sono le frazioni di San Giuseppe (a sud) e quella di Bragno (ad est, più prossima allo stabilimento). A circa 3 km a nord-est si trova il capoluogo comunale.

Descrizione e funzionamento dell'impianto. Il processo consiste nella produzione di coke per distillazione a secco di carboni fossili. Il coke è il residuo solido risultante dalla distillazione (riscaldamento a elevata temperatura) a secco (senza il contatto con l'ossigeno contenuto nell'aria che provocherebbe la combustione del materiale) di particolari carboni fossili commercialmente indicati come "coking coal". Attraverso tale processo vengono estratte tutte le componenti volatili del carbone fossile che, alla temperatura di distillazione (da 1000 a 1200 °C a seconda del processo) evaporano e si decompongono passando in fase aeriforme. Si tratta di gas di cokeria grezzo, contenente idrogeno, metano e altri idrocarburi a basso peso molecolare, ossidi di carbonio, acido solfidrico, acido cianidrico e sostanze condensabili quali vapore acqueo, ammoniacca, e svariati composti organici a peso

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

Prot. numero 2016/60389 del 27/10/2016

SETTORE STAFF AFFARI GIUNTA

P. .... C. ....

ISTRUZIONE

Dott.ssa Augusta Ginesi



SCHEMA N. .... NP/19884  
DEL PROT. ANNO 2016

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Dipartimento territorio  
Valutazione impatto ambientale - Settore

molecolare medio-alto, principalmente aromatici, raccolti come catrame di carbone. La matrice carboniosa ricristallizza trasformandosi nel prodotto finito (il coke) costituito da carbonio quasi puro poiché contiene una percentuale variabile di inquinanti rappresentati dalle ceneri, cioè ossidi inerti inorganici, quali silice, allumina, ossidi di ferro e di metalli alcalino-terrosi.

Il coke trova utilizzo nell'industria metallurgica quale riducente e combustibile per le ottime caratteristiche meccaniche. Viene utilizzato anche in alcuni settori dell'industria chimica di base e nella preparazione di materiali refrattari.

Il processo di distillazione viene condotto in batch in appositi forni a camera verticale, costruiti in materiale refrattario e riscaldati lateralmente dallo stesso gas di cokeria preventivamente depurato. La durata della distillazione dipende dal tipo di coke prodotto; il coke per fonderia, che rappresenta la produzione principale di Italiana Coke, richiede tempi di permanenza di almeno 27 ore.

Il gas di cokeria che viene prodotto nel processo di distillazione viene sottoposto a purificazione e trattamento chimico dando luogo a coprodotti che vengono commercializzati. Il gas depurato viene riutilizzato all'interno dello stabilimento quale combustibile per produrre energia elettrica in impianti di tipo cogenerativo e per il riscaldamento dei forni di distillazione.

I prodotti dell'attività della cokeria, oltre all'energia elettrica, destinati alla commercializzazione, sono i seguenti:

- coke (per fonderia, metallurgico e a bassa reattività);
- solfato ammonico (utilizzato per la preparazione di fertilizzanti);
- catrame grezzo di cokeria (da cui si ricavano per distillazione ed estrazione vari prodotti chimici organici);
- zolfo.

Le principali strutture impiantistiche della cokeria sono:

- i forni di distillazione, costituiti da strette camere verticali in refrattario affiancate in batteria; sono in esercizio 4 batterie per un totale di 121 camere di distillazione;
- i parchi di stoccaggio all'aperto dei carboni fossili e del coke, con i relativi macchinari di messa a parco e di ripresa (gru a cavalletto, nastri trasportatori). Sono presenti 2 parchi attrezzati più 1 area non attrezzata sia per il carbone fossile che per il coke, più un'area coperta per il polverino di coke da riutilizzare;
- gli impianti di lavorazione delle materie prime (preparazione delle miscele da coke), costituiti da nastri trasportatori, mulini e miscelatori a coclea;
- gli impianti di lavorazione del coke (vagliatura, frantumazione, macinazione e essiccamento) e relativi nastri trasportatori;
- la rete gas ed i suoi impianti di trattamento fisico e chimico (torri di raffreddamento e di lavaggio, reattori, compressori ecc.) e di distribuzione per l'utilizzo (gasometro a campana, collettori ecc.) compresa la torcia industriale di sfiato della rete;
- gli impianti di raccolta e sedimentazione del catrame grezzo (decanatori e serbatoi di stoccaggio);
- i fabbricati adibiti agli impianti energetici (centrale di cogenerazione e edificio caldaie);
- le due sottostazioni principali di trasformazione dell'energia elettrica in entrata e in uscita (esterne alla cinta muraria dello stabilimento) e le cabine interne di trasformazione e distribuzione.

Costituiscono processi ausiliari al ciclo produttivo:

- il ciclo delle acque, comprendente l'approvvigionamento e il trattamento dell'acqua industriale per gli usi di processo (in particolare per i raffreddamenti indiretti), il trattamento delle acque reflue (comprese le acque di dilavamento) per la loro depurazione, la preparazione ed il degassaggio dell'acqua demineralizzata;
- la produzione di vapore per usi tecnologici (produzione di vapore dalle caldaie a recupero della centrale di cogenerazione e dalla caldaia ad olio diatermico a fuoco diretto) e la sua distribuzione alle utenze;

I forni di distillazione devono essere mantenuti costantemente alla temperatura di esercizio, pena il danneggiamento irreversibile del refrattario; pertanto le lavorazioni del processo di cokeria devono svolgersi a ciclo continuo con impianti in esercizio per 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. In particolare, salvo rarissime eccezioni per ragioni manutentive, ogni camera viene caricata di nuova miscela di carboni fossili subito dopo lo scarico del coke prodotto nel ciclo precedente. L'esercizio attuale dell'impianto prevede mediamente l'effettuazione di 80 operazioni di scarico/carico giornaliere. Ciascuna camera di distillazione può contenere circa 17 tonnellate di miscele da coke. La produzione giornaliera attuale di coke è di circa 1050 tonnellate, di cui 600 di coke per fonderia ed il restante (la sottopezzatura, con granulometria inferiore a 80 mm) coke metallurgico. La capacità produttiva nominale, tenendo conto dell'assetto produttivo misto (coke per fonderia e coke metallurgico) è fissata in 115 operazioni al giorno, pari a circa 1950 t di miscela caricate nei forni e circa 1500 t di coke tout-venant prodotto.

Siti inquinati

Per il sito dello stabilimento è stata avviata dal 2001 la procedura di cui all'allora art. 7 del D.M. 471/99 ai fini della tutela dell'ambiente dalla contaminazione derivante dall'attività passata della cokeria.

Oltre all'area dello stabilimento Italiana Coke diversi siti della zona industriale di San Giuseppe di Cairo sono interessati da opere di messa in sicurezza o bonifica del suolo e delle acque sotterranee (cfr. "Piano di Bonifica delle aree inquinate" elaborato dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Liguria).

Acqua e suolo. Il settore occupato dallo stabilimento industriale è caratterizzato da due bacini che alimentano brevi corsi d'acqua a carattere stagionale, affluenti destri del fiume Bormida.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

13-10-2016

Pratelli numero 2016/60389 del 27/10/2016

SETTORE SERVIZI AFFARI GIUNTA

P. ....

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Augusta Ginesi

SCHEMA N. .... NP/19884  
DEL PROT. ANNO 2016

## REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio  
Valutazione impatto ambientale - Settore

I due rii adducono in una canalizzazione tombinata per la raccolta di acque bianche, denominata "collettore generale di Bragno" che immette nella Bormida di Spigno, sulla sponda destra, immediatamente a monte del ponte della strada provinciale n° 12.

In posizione intermedia tra i due impluvi è riconoscibile una piccola depressione morfologica il cui raccordo con i due bacini principali è totalmente mascherato dalla costruzione dello stabilimento industriale.

### Idrografia sotterranea

Per la valutazione del livello di falda nel sito sono state eseguite più campagne di misurazione del livello piezometrico, che hanno evidenziato un andamento della falda caratterizzato da un innalzamento del livello piezometrico di circa due metri tra i momenti "asciutti" e quelli "piovosi". In generale la falda freatica è caratterizzata da un deflusso parallelo alle linee di massima pendenza del versante, con un movimento da Nord verso Sud-Sud Ovest.

### Idrografia di superficie

Il principale elemento idrografico dell'area è il fiume Bormida di Spigno che scorre a circa 200 m dall'insediamento. All'epoca dell'industrializzazione, subito a valle della confluenza dei due rami di Mallare e di Pallare, in corrispondenza della frazione di San Giuseppe, è stato realizzato uno sbarramento per la formazione di un bacino dimensionato per costituire riserva d'acqua in grado di soddisfare il fabbisogno del comprensorio industriale, determinato essenzialmente dai processi chimici per la produzione di ammoniaca e fertilizzanti e, quindi, di gran lunga superiore a quello attuale. La capacità originaria dell'invaso è di circa 140.000 mc. Per garantire un'alimentazione sussidiaria all'invaso è stato predisposto un collegamento con il bacino artificiale del lago di Osiglia.

Qualità delle acque. La Bormida di Spigno, pur risalendo a livello ecologico del contesto territoriale antropizzato in cui è inserita, ha conseguito, in rapporto agli standard di qualità delle acque, lo stato chimico "buono", come risulta dalla relazione sulla classificazione dei corpi idrici relativa al periodo 2009-2013, nell'ambito del piano regionale di tutela delle acque.

In ogni caso gli aspetti qualitativi delle acque sotterranee sono tenuti sotto controllo per effetto dei numerosi interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti industriali nell'area; per quanto riguarda il sito dello stabilimento, il progetto relativo, sulla base dell'analisi di rischio, ha portato all'inserimento della barriera idraulica di valle che consente di realizzare la messa in sicurezza operativa del sito.

Geologia. In base alle stratigrafie dei sondaggi geognostici e delle sezioni litostratigrafiche il substrato dell'areale indagato può essere suddiviso in tre unità litostratigrafiche, così riassumibili dal basso verso l'alto:

- substrato roccioso;
- coltre d'alterazione;
- materiale di riporto e residui industriali.

Il substrato roccioso è costituito dalle arenarie conglomeratiche identificate in letteratura scientifica con il nome di Formazione di Molare (Oligocene).

La coltre superficiale è costituita nel settore a monte da limi sabbiosi debolmente argillosi, mentre nei settori di valle sono presenti due intervalli con caratteristiche granulometriche differenti, un primo orizzonte superficiale litologicamente assimilabile ai depositi a monte limi sabbioso-argillosi e un secondo intervallo costituito da ghiaie eterometriche prevalentemente medio-grossolane in scarsa matrice fine sabbiosa. Tale differenza granulometrica è presumibilmente legata a differenti litotipi originari (arenarie-conglomerato).

Sopra la coltre di alterazione appaiono generalmente diffusi materiali di riporto legati alle principali infrastrutture, costituiti da ghiaie eterometriche e residui industriali della lavorazione del carbone a pezzatura sabbioso-ghiaiosa di colore grigio scuro-nero. La potenza di tali materiali appare decisamente variabile all'interno dell'area in esame.

### Emissioni in atmosfera. Qualità dell'aria

La zonizzazione territoriale ai sensi del D. Lgs. 155/2010 include il territorio circostante lo stabilimento nella zona IT0712 Savonese-Bormida che comprende anche l'agglomerato urbano costiero del capoluogo e l'area industriale nella valle della Bormida di Millesimo.

I parametri caratterizzanti la qualità dell'aria in rapporto all'inquinamento locale sono il biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), il biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), il monossido di carbonio (CO), le polveri sospese - PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub> - ed il benzene.

Relativamente al territorio circostante lo stabilimento industriale Italiana Coke, sono pertanto operative le seguenti stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria:

Postazione	Indirizzo	Tipo zona	Tipo stazione	Parametri
Cairo Montenotte (SV) Località Bragno (*)	Via Sergio Scaiola	Suburbana	Industria	Benzene Biossido di azoto - Biossido di zolfo PM <sub>10</sub> PM <sub>2,5</sub>
Cairo Montenotte (SV)	Località Bivio Farina (presso	Suburbana	Industria	Biossido Azoto - PM <sub>10</sub> PM <sub>2,5</sub>

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

13-10-2016

Protocollo numero 2016/60389 del 27/10/2016

SETTORE STATO AFFARI GIUNTA  
P.....  
L'ISTRI...  
Dott.ssa Augusta Ginesi

SCHEMA N. .... NP/19884  
DEL PROT. ANNO 2016

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Dipartimento territorio  
Valutazione impatto ambientale - Settore

Località Farina	incrocio via Stalingrado/corso Marconi)			
Cairo Montenotte (SV) Località Mazzucca (*)	Corso Brigate Partigiane	Suburbana	Industria	Benzene Biossido Azoto - PM10 PM2,5
Carcare	Via Nazionale Carcare (SV)	Suburbana	Traffico	Biossido Azoto - Biossido Di Zolfo Monossido di Carbonio PM10

Tutte le stazioni ricadono nella porzione della valle della Bormida di Spigno situata tra i centri di Carcare, San Giuseppe di Cairo e Bragno e caratterizzata da uso industriale; esse sono pertanto prossime allo stabilimento Italiana Coke. Le stazioni nel comune di Cairo Montenotte si collocano ai vertici nord, sud-est e ovest dell'area industriale attorno allo stabilimento Italiana Coke entro un raggio di circa 2 km e sono state posizionate, con decisione concordata tra gli enti competenti, tenendo conto di modellizzazioni sulle massime ricadute delle emissioni in aria.

Le stazioni indicate con l'asterisco (\*) fanno parte della rete di monitoraggio di qualità dell'aria gestita dal competente servizio del Dipartimento Provinciale ARPAL di Savona, ma rientrano anche nel piano di monitoraggio previsto dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Savona a Italiana Coke con provvedimento n. 236/2010 e, pertanto, i costi di installazione ed esercizio sono sopportati dal gestore dello stabilimento industriale autorizzato.

Si riporta il parere reso da ARPAL assunto al protocollo della Regione con il n. PG/2016/109138 del 20/5/2016.

Nel corso del 2015 la Provincia di Savona ha affidato ad ARPAL l'incarico dello svolgimento dell'istruttoria per la revisione dell'ALA n. 236 del 15/01/2010 con valenza di rinnovo. A seguito di ciò, ARPAL ha redatto un documento preliminare assunto con prot. ARPAL n. 31352 del 26/11/2016, allegato al verbale della Conferenza dei Servizi Referente del 27/11/2015, Prot. Provincia di Savona n.71741 del 27/11/2015. Con tale documento ARPAL propone preliminarmente all'Autorità Competente, a seguito di quanto verificato dalla documentazione presentata dal gestore, l'adozione di prescrizioni atte al rispetto delle BAT vigenti e di una migliore gestione ambientale dell'impianto.

In merito alla qualità dell'aria rilevata nell'area limitrofa all'insediamento in esame, nel corso di vigenza dell'ALA n. 236 del 15/01/2010 si sono realizzati monitoraggi specifici, le cui risultanze sono state trasmesse anche alla Regione. In particolare dal 2011 al 2015, i valori normativi di cui al D.Lgs. 155/2010 e smi nell'area dei comuni di Cairo M.te e Carcare sono stati rispettati, a meno di quanto specificato di seguito:

1. Superamento del Valore medio annuo (limite 40 µg/m<sup>3</sup>) per il parametro NO<sub>2</sub>:
  - o postazione di Carcare negli anni 2011, 2012, 2013;
  - o postazione di Cairo M.te Bragno nel 2013.
2. Numero superamenti superiori al valore limite sulla media giornaliera (50 µg/m<sup>3</sup>) max 35 per anno civile per il parametro PM10:
  - o postazione di Cairo loc. Bivio Farina nel 2011.
3. Superamento valore obiettivo annuale (1.0 ng/m<sup>3</sup>) per il parametro benzo(a)pirene:
  - o postazione di Cairo M.te Bragno nel 2013

Si evidenzia che le criticità maggiori in termini di valori prossimi a quelli normati dal D.Lgs. 155/2010 e smi, sono rappresentate dalla concentrazione di benzo(a)pirene presente nel particolato atmosferico, in particolare nel periodo invernale. Inoltre, dovrà essere valutato il trend del parametro NO<sub>2</sub>, in diminuzione negli ultimi anni ma che rappresenta una criticità diffusa a livello regionale a causa del contributo di molteplici sorgenti.

Per quanto riguarda una valutazione complessiva per l'anno 2015, ARPAL redigerà, come per i precedenti anni, un'opportuna relazione annuale di tutti i controlli ed autocontrolli effettuati per l'insediamento in esame, al ricevimento della documentazione da parte del gestore così come previsto dal provvedimento autorizzativo.

In merito ai campionamenti effettuati dalla scrivente Agenzia sulle emissioni convogliate a partire dal 2010, si sono riscontrate le seguenti criticità:

- o anno 2010 - Emissione E4 (forni) supero dei limiti prescritti in merito al parametro Benzene ed al parametro NOx;

Si sottolinea che ARPAL ai sensi dell'ALA vigente ha effettuato campionamenti diretti con frequenze per ogni emissione riportate all'allegato E punto 5 (es. è previsto nell'arco di un biennio: campionamento delle emissioni E2, E3, E4, E5 del reparto forni). Per i restanti controlli effettuati da ARPAL e per le risultanze degli autocontrolli su emissioni di tipo non convogliato - fuggitive si rimanda alle relazioni annuali di cui all'allegato 4.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

17.10.2016

Protocollo numero 2016/60389 del 27/10/2016

SETTORE TERRITORIO E ARI GIUNTA

P.....

Dott.ssa Augusta Ginesi



SCHEMA N. ....NP/19884  
DEL PROT. ANNO 2016

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale  
Dipartimento territorio  
Valutazione impatto ambientale - Settore

Si evidenzia che quanto sopra è espressione da parte della scrivente Agenzia per quanto di sua competenza e pertanto non fa riferimento a valutazione di eventuali impatti di tipo sanitario a prescindere dai valori normativi ambientali.

Parere reso da ARPAL già in sede di conferenza di servizi referente il 27/11/2015. Si fonda sui principi tecnico-ambientali connessi alla normativa cogente ed esula da quanto non pertinente alle tematiche di natura strettamente ambientale e da quanto afferente alla normativa igienico-sanitaria. Valutata la documentazione costituita dalla Relazione Tecnica "Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale" e dai relativi allegati, ARPAL ha ritenuto necessario richiedere che venisse fornita la seguente documentazione:

- A. Esiti dell'applicazione delle disposizioni previste dal DM n. 272/2014 ed eventualmente la c.d. Relazione di riferimento di cui all'art 5, comma 1 lett. v-bis del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. e prevista dal combinato disposto degli artt. 5 e 5, 29-terc. l' lettera m);
  - B. Valutazioni in merito all'applicazione del D.lgs. 216/2006 in materia di emissioni dirette di gas serra;
  - C. Manuale Gestione degli SME redatto secondo quanto indicato dalle Linee Guida ISPRA.
- Ha inoltre chiesto chiarimenti e informazioni su svariate imprecisioni rilevate e in particolare ha osservato che:
- D. Devono essere fornite una o più planimetrie che nel dettaglio indichino la provenienza delle acque (industriali e di dilavamento) che afferiscono ai diversi impianti di depurazione, le acque di approvvigionamento alla vasca Giacchetti e gli apporti che confluiscono allo scarico SP3.
  - E. Le concentrazioni massime riportate per gli scarichi di cui al par. 5.2.2 devono rispecchiare quelle reali e non riportare i limiti di legge (vd. D.lgs. 152/06 ss.mm.ii).
  - F. Dovrà essere chiarito l'uso o meno del prodotto filmante nella bagnatura dei cumuli di coke.

ARPAL ha quindi proposto all'Autorità Competente l'adozione delle seguenti prescrizioni:

1. Devono essere precisate le modalità di captazione degli effluenti generati nel corso del travaso del catrame dal serbatoio di decantazione delle acque ammoniacali grezze ai contenitori per il trasporto a Parco 3. Lo stoccaggio della miscela di catrami/intermedi di lavorazione effettuata nella parte di Parco 3 già pavimentata va effettuato in area coperta dotata di sistema di captazione e abbattimento degli effluenti, ciò in considerazione delle caratteristiche di pericolosità del catrame (vd. Scheda di Sicurezza Cap. 3 All. 2 della Relazione Tecnica Rev 0)
2. Par. 3.7.4 vanno riportate le sostanze utilizzate in laboratorio e indicate quelle non rientranti nel campo di applicazione della lettera ii del comma 1 della Parte I dell'Allegato 4 alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. al fine di contemplare nell'ALA l'eventuale autorizzazione alle emissioni prevista dall'art 268 del Decreto medesimo.
3. Si prescrive all'Azienda il rispetto di quanto riportato alla BAT n. 48 in modo da raggiungere concentrazioni di H2S nel gas di cokeria, a valle del trattamento  $\leq 10$  mg/Nmc.
4. Si prevede di prescrivere di dotare le emissioni E2, E3, E4 ed E5 ciascuna di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni SME per la misura in continuo dei parametri: Polveri, SOx ed NOx (BAT 13). La Ditta dovrà attuare quanto prescritto e la conseguente messa in esercizio degli SME entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'ALA.
5. Si prevede di prescrivere come valore limite per il parametro polveri in uscita all'emissione E58 il valore di 10 mg/Nmc, come previsto dalle BAT Punto 50 (II) per gli impianti di sfornamento del coke dotati di trattamento a terra dei gas captati con filtro a maniche.
6. Relativamente all'E12 si ritiene che, poiché per i parametri di cui all'Allegato 1 Parte 2 della Parte Quinta-del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. i valori di flusso di massa calcolati come prodotto della concentrazione per la portata dichiarata dall'Azienda sono superiori ai valori limite, debbano essere fissati i seguenti limiti all'emissione:
  - a. IPA (classe I del D.lgs. 152/06 allegato parte V all 1 parte2 flusso > 0.5 g/h) = limite 0.1 mg/Nmc e flusso di massa da stabilirsi una volta definita la reale portata dell'emissione.
  - b. Benzene (classe III del D.lgs. 152/06 allegato parte V all 1 parte2 flusso > 25 g/h) = limite 5 mg/Nmc e flusso di massa da stabilirsi una volta definita la reale portata dell'emissione.
  - c. Si ritiene inoltre necessario imporre, analogamente all'emissione E50, un valore limite per il COT = limite 11 mg/Nmc e flusso di massa da stabilirsi una volta definita la reale portata dell'emissione.
7. Relativamente all'emissione E6, sulla base delle BAT 51 si ritiene che il limite all'emissione da rispettarsi per il parametro polveri debba essere portato a 25 g/tonnellate di coke prodotto
8. Relativamente all'emissione E7, sulla base delle BAT 51 si ritiene che il limite all'emissione da rispettarsi per il parametro polveri, pari a 25 g/tonnellate di coke prodotto, debba essere rispettato anche per tale emissione. Al fine di verificare il rispetto di tale limite la ditta dovrà eseguire entro 6 mesi dal rilascio dell'Atto conseguente il presente Riesame, un campionamento da effettuarsi alla presenza di ARPAL. In caso di esito negativo la Ditta dovrà presentare nei successivi 6 mesi un piano/progetto di intervento al fine di garantire il rispetto del valore limite previsto dalle BAT.
9. Relativamente all'E51 si ritiene che, poiché per i parametri di cui all'Allegato 1 Parte 2 della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. i valori di flusso di massa calcolati come prodotto della concentrazione per la portata dichiarata dall'Azienda sono superiori ai valori limite, debbano essere fissati i seguenti limiti all'emissione:

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

SETTORE STAFF AFFARI GIUNTA

P..... C.....

LIBRERIA RE  
Dott.ssa Augusta Ginesi

Protocollo numero 2016/60389 del 27/10/2016

SCHEMA N. .... NP/19884  
DEL PROT. ANNO 2016

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Dipartimento territorio  
Valutazione impatto ambientale - Settore

- a. IPA (classe I del D.Lgs. 152/06 allegato parte V all 1 parte 2 flusso > 0.5 g/h) = limite 0.1 mq/Nmc e flusso di massa da stabilirsi una volta definita la reale portata dell'emissione.
10. Si ritiene inoltre necessario imporre, analogamente all'emissione E50, un valore limite per il COT = limite 50 mg/Nmc e flusso di massa da stabilirsi una volta definita la reale portata dell'emissione.
11. Dovranno essere comunicati tutti gli interventi di sostituzione delle valvole di sicurezza e dei dischi di rottura della rete gas e dei circuiti a pressione di vapore, specificando la ragione dell'intervento.
12. In aderenza alla BAT 46 si prescrive che la percentuale di emissioni visibili da tutte le porte deve essere < 5%.
13. Si ritiene opportuno che le acque di raffreddamento dei balke vengano riutilizzate al pari di quelle dello scarico SP1. A tal fine la Ditta dovrà presentare entro 6 mesi dal rilascio dell'Atto conseguente il presente Riesame il relativo progetto comprensivo dei tempi di attuazione (vd. BAT 12).
14. Si prescrive allo scarico SP1 il rispetto dei seguenti limiti
- BOD5 < 20 mg/l
  - Solfuri liberi < 0.1 mg/l
  - Tiocianati < 4 mg/l
  - Cianuri liberi < 0.1 mg/l
  - Sommatoria IPA (flurantene, benzo-b-flurantene, benzo-k-flurantene, benzo-a-pirene, indeno-(1,2,3-cd) - pirene, benzo-(i,h,i)-perilene) < 0.05 mg/l
  - Fenoli < 0.5 mg/l
  - per i restanti parametri di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. si prescrivono i limiti ivi previsti per lo scarico in acque superficiali.
  - Il valore limite per il parametro Vanadio verrà fissato a seguito degli esiti di un'indagine conoscitiva da eseguirsi sulle acque del fiume Bormida, con modalità e tempistiche da stabilirsi nel corso della Conferenza dei Servizi.
15. Si prescrive per tutti gli altri scarichi il rispetto del limite per il parametro Sommatoria IPA (flurantene, benzo-b-flurantene, benzo-k-flurantene, benzo-a-pirene, indeno-(1,2,3-cd) - pirene, benzo-(i,h,i)-perilene) del valore di 0.05 mg/l
- Per lo scarico SFA, in analogia allo scarico SP1 verrà fissato per il parametro Vanadio un valore limite da stabilirsi a seguito degli esiti di un'indagine conoscitiva da eseguirsi sulle acque del fiume Bormida, con modalità e tempistiche da stabilirsi nel corso della Conferenza dei Servizi.
16. L'altezza dei cumuli delle materie prime e dei prodotti dovrà essere contenuta entro i limiti delle strutture perimetrali o delle barriere limitrofe esistenti e comunque tale da non interferire con i sistemi di irroramento.
17. Si ritiene che né il Parco candela né l'ulteriore parco posto sopra il parco 3 usati per emergenza, ma comunque sempre con presenza di materiale, rispondano ai requisiti di cui alla BAT 11, soprattutto per quanto attiene la gestione dei cumuli (altezze, ripari fisici, direzioni di sviluppo) e pertanto dovranno essere adeguati entro un tempo idoneo da stabilirsi in accordo con l'Autorità Competente.
18. In merito alla gestione del Deposito temporaneo dei rifiuti (v.d. par. 3.8.2) si rammenta che per ogni impianto è possibile considerare uno ed un solo deposito gestito con uno dei due criteri di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. anche se dislocato su più aree per ragioni gestionali/organizzative. I contenitori o le aree previsti come punti di raccolta a piè di impianto dovranno essere svuotati ed i rifiuti portati nell'area di stoccaggio prevista con cadenza almeno giornaliera.
19. Si richiede di implementare la rete di nebulizzazione dei cumuli di coke posta a servizio del Parco coke 2 lato valle, inserendo una nuova linea di irroratori a valle dei cumuli stessi.
20. Il sistema informatico a servizio della vasca STI/Giacchetti dovrà registrare e riportare anche l'ora di attivazione/disattivazione dell'overflow in SP1.
21. In considerazione della costante presenza di materiale, si ritiene non più procrastinabile la pavimentazione del Parco fossile 3, così come quella del Parco candela e del parco destinato allo stoccaggio di emergenza del coke posto al di sopra del Parco fossile 3. Tali pavimentazioni dovranno essere realizzate entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA. Entro tale termine dovrà inoltre essere implementata la rete fissa di irroramento anche nelle parti mancanti di detti parchi. La gestione di tale rete dovrà avvenire con le stesse modalità di quella prevista per le reti di irroramento degli altri parchi.
- ARPAL ha inoltre ritenuto di chiedere le seguenti modifiche da apportare al Piano di Monitoraggio e Controllo:
- Si prescrive di effettuare con frequenza trimestrale la caratterizzazione chimica del gas coke a valle dell'impianto di desolfurazione
  - In considerazione del fatto che ad una diminuzione delle PM10 nella zona non è coinciso un decremento della concentrazione del Benzo(a)pirene si ritiene utile integrare il controllo E58 con il parametro IPA (nelle 3 fasi)
  - I controlli all'emissione E12 vanno integrati con il parametro COT, Benzene e IPA
  - I controlli all'emissione E50 vanno integrati con il parametro NOx
  - I controlli all'emissione E51 vanno integrati con il parametro IPA e COT
  - Il Piano di Monitoraggio e Controllo va integrato, nella parte relativa al controllo delle immissioni, con quanto riportato nelle BAT 16 (terzo "—" Calcolo con fattori di emissione US EPA AP 42)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

SETTORE GIUNTA REGIONALE

P. ....

Dott.ssa Augusta Ginesi

Pratigola numero 2016/60389 del 27/10/2016



- 7) Utilizzo per la determinazione del parametro  $O_2$  nel sistema SME dei motori della cogenerazione di quanto previsto dal DM 31/01/2005 in sostituzione delle celle elettrochimiche
- 8) Alla luce delle risultanze degli autocontrolli e dei controlli di parte pubblica effettuati da parte di ARPAL si ritiene di sostituire i controlli effettuati sulle 2 postazioni all'interno del perimetro dello stabilimento (4 campagne di monitoraggio con determinazione del PM10 HV e speciazione del benzo(a)pirene, deposimetri e determinazione del benzene), le campagne di monitoraggio del benzene nelle 20 postazioni sul territorio comunale e le campagne stagionali con deposimetri nelle 4 postazioni esterne allo stabilimento con caratterizzazione delle stesse, con le seguenti attività: campionamento giornaliero di PM10 con metodica di cui al D.lgs. 155/2010 e ss.mm.ii. e determinazione giornaliera degli IPA, da effettuarsi in due postazioni ubicate al perimetro dello stabilimento in linea con le due centraline esistenti (Bragno e Mazzucca). Tale ultima attività, da effettuarsi con strumentazione da fornirsi e manutentare a cura della società, verrà svolta, con oneri a carico di quest'ultima, da ARPAL e secondo un Protocollo da siglarsi tra le parti. La ditta dovrà dare corso alla presente prescrizione entro 90 giorni dal rilascio del rinnovo dell'autorizzazione.
- 9) Dovrà essere effettuato anche il seguente monitoraggio sulla torcia di emergenza, con registrazione in continuo ed archiviazione su base oraria dei dati

Parametro/inquinante	Unità di misura	Tipo di monitoraggio
Portata gas coke in ingresso	Nm <sup>3</sup> /h	Continuo
CO nel gas in ingresso	mg/Nm <sup>3</sup>	Continuo
Temperatura di combustione	°C	Continuo
Quantità di gas coke combusto	kNm <sup>3</sup> /a	Continuo
Ore di funzionamento	h/a	Continuo
Numero di eventi di accensione	n/a	Continuo
Durata di ogni evento di accensione	s	Continuo

**Impatto acustico.** Il complesso è inserito in classe acustica VI contornato da una prima fascia di rispetto tra insediamenti industriali in classe V seguita da una fascia di rispetto verso le zone abitate in classe IV mentre i centri abitati sono in fascia III. Altre sorgenti sonore in zona sono la strada, la ferrovia e altri insediamenti produttivi rappresentati da Soc. Funivie S.p.A. e insediamenti industriali/artigiani nelle aree ex Agrimont. I recettori sensibili acustici sono l'area urbanizzata di Bragno a circa 50 m dal muro di cinta sud-est dello stabilimento e abitazioni isolate a 100 metri di distanza dal lato est. Le sorgenti di emissioni sonore dello stabilimento sono costituite da impianti e macchinari del ciclo produttivo, dai trasporti e movimentazioni interne ed esterne e dalle lavorazioni ausiliarie alla produzione. Tutta l'attività produttiva di stabilimento è strettamente interconnessa e gli impianti devono funzionare a ciclo continuo (24 ore al giorno e 365 giorni all'anno) per garantirne la conservazione (mantenimento della temperatura di esercizio dei forni da coke). Gli impianti produttivi e le lavorazioni collegate costituiscono sorgenti di rumore che possono dare origine ad immissioni sonore su recettori esterni allo stabilimento. Tenuto conto dell'estensione dell'insediamento, sono stati considerati:

- gli impianti e le operazioni con livelli di emissione sonora particolarmente elevata (per i quali devono essere predisposte, all'atto dell'installazione, misure di confinamento per il contenimento della rumorosità, non essendo sufficienti, ai fini delle vigenti normative per la tutela della salute dei lavoratori, le misure tecniche di riduzione alla fonte);
- gli impianti e le operazioni con livelli di emissione sonora contenuti, ma che per la loro collocazione e per l'impossibilità di adottare sistemi di confinamento, possono influire sulle immissioni sonore all'esterno dell'insediamento.

Non sono stati considerati gli impianti che, pur generando potenzialmente immissioni sonore nell'ambiente esterno, vengono messi in funzione solo occasionalmente come ad es. i gruppi diesel per la generazione elettrica di emergenza, la torcia generale di stabilimento e quelle dei bariletti delle batterie di forni, sfiati condense della rete vapore, le sirene di emergenza ecc. Gli impianti e le lavorazioni del ciclo produttivo con emissioni rumorose significative si trovano nella parte centrale e nord dello stabilimento. Le lavorazioni del ciclo produttivo con emissioni rumorose elevate (> 85 dB(A)), quali frantumazione, vagliature, produzione di energia con motori endotermici, si svolgono all'interno di fabbricati; gli sfiati di fluidi ad alta velocità (motori endotermici di produzione energia elettrica, estrattori a vapore) sono dotati di silenziatori. Inoltre specifici impianti, critici per la loro localizzazione (4° punto di carico per container posto in zona sud-est dello stabilimento), vengono utilizzati unicamente in periodo diurno (orario 7 - 19).

La verifica dell'impatto acustico all'esterno dello stabilimento è aggiornata all'anno 2014 e viene eseguita con cadenza biennale secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento AIA n. 236/2010. Essa è condotta mediante rilevazioni fonometriche eseguite da tecnici competenti in acustica e consistono in misure su campo del livello di rumore ambientale in postazioni significative nell'area circostante lo stabilimento (n. 15 postazioni di cui 6, ritenute significative, ripetute anche nel periodo notturno) identificate su apposita planimetria.

Dall'analisi dei livelli equivalenti di pressione sonora e degli indici  $L_{90}$  rilevati nelle diverse postazioni si può concludere che:

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

SETTE

P.....

Dott.ssa Augusta Ginesi

Protocollo numero 2016/60389 del 27/10/2016

SCHEMA N. .... NP/19884  
DEL PROT. ANNO 2016

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Dipartimento territorio  
Valutazione impatto ambientale - Settore

- I limiti di immissione sonora previsti per le classi acustiche di riferimento nel periodo diurno risultano ovunque rispettati;
- Relativamente al periodo notturno, nelle postazioni 2, 5 e 6 il livello equivalente riscontrato nella campagna 2014 supera leggermente (valore eccedente compreso tra 0,3 e 0,7 dBA) il limite assegnato alla relativa classe; assumendo però come parametro il livello percentile  $L_{90}$ , che è comunemente ritenuto rappresentativo del rumore di fondo durante la misura e che coincide in pratica con la rumorosità effettivamente prodotta dall'attività, si trova che in tutte le postazioni tale indice risulta inferiore al relativo limite di legge.

**Paesaggio.** Si riporta il parere reso dalla struttura regionale Settore Pianificazione territoriale, tutela del paesaggio e demanio marittimo con il protocollo IN/2016/6534 del 6/4/2016. "L'area d'intervento non risulta assoggettata al vincolo paesistico ambientale ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., in quanto la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5900 del 6 dicembre 1985, esclude il Fiume Bormida di Spigno dall'elenco dei corsi d'acqua classificati pubblici ed esclusi dal vincolo paesaggistico - "dal confine comunale con Piana Crixia alla confluenza con il Bormida di Fallare e Bormida di Mallare (che lo formano)". L'intervento in esame consiste nel rinnovo amministrativo di un'attività di trattamento di carbone fossile, senza la realizzazione di nuove o diverse opere ai manufatti ed alle attrezzature esistenti nel sito industriale. L'area di intervento è posta in zona perturbata del territorio comunale, in prossimità del Fiume Bormida di Spigno, asta fluviale di interesse locale, ed ai margini dell'abitato di Bragno. Detta area è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e s.m. - sub assetto insediativo come AI - CO (Attrezzature ed Impianti soggetti al regime normativo di Consolidamento) art. 56 delle Norme di Attuazione, ove è consentito l'adeguamento dell'impianto sia sotto il profilo funzionale che paesistico ambientale. Infine, sono consentiti quegli interventi sulle strutture esistenti che ne consolidano la presenza e il miglioramento nel contesto ambientale."

**OSSERVAZIONI.**

*WWF Savona: ha inviato osservazioni molto articolate che vengono di seguito riassunte.*

1. Viene evidenziato che le ricadute non sono solo sul territorio di Cairo Montenotte ma anche su quello di Carcare, vengono esaminati i dati ARPAL sulla qualità dell'aria 2008-2013 per le centraline di Cairo Farina, Mazzucca, Bragno e di Carcare. Si potrebbero correlare le diminuzioni generali di concentrazione degli inquinanti con l'aumento negli anni fino al 2013 dei giorni di pioggia. Se le previsioni di aumento dei periodi aridi si verificheranno le concentrazioni di inquinanti aumenteranno di nuovo.
2. Viene citato il progetto del 2011 "Cancer Care" voluto dal Comune di Cairo Montenotte volto alla prevenzione ambientale e sanitaria e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini dal quale è risultato che su 34 siti temporanei di campionamento fra marzo 2011 e febbraio 2012 solo a Bragno il benzene aveva superato il limite stabilito dalla legge (11.1 +/- 3.1 µg/mc contro 5 µg/mc).
3. Viene citato il documento ARPAL "Valutazione preliminare dei dati di qualità dell'aria ambiente rilevati nelle postazioni del territorio comunale di Cairo Montenotte per il 2013" dove vengono rilevate criticità su  $\text{NO}_2$  e Benzo(a)pirene. Il B(a)P fa parte degli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) è cancerogeno di massima pericolosità ed è considerato marker per il rischio cancerogeno degli IPA in aria ambiente. È originato dalle attività industriali e dal traffico. Per la stazione di località Bragno la media annuale 2013 è stata 1.2 ng/mc e per Mazzucca di 1.0 ng/mc (limite di legge 1.0 ng/mc).
4. Vengono riportati i quantitativi di emissioni dal 2008 al 2013 in aria e in acqua sulla base del registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.
5. Viene evidenziato che nella zona dell'insediamento si presentano spesso nebbie stagnanti e che "nelle ore notturne sembrerebbe in vari momenti dell'anno di notare un aumento di emissioni provenienti dall'impianto".
6. Viene citata una campagna regionale del 2000 di rilevamento della biodiversità lichenica effettuata dal ARPAL e Università di Genova da cui è risultato che nel Savonese e in Val Bormida erano molto bassi i valori di Biodiversità Lichenica. In uno studio del 2003 è risultato che "contrariamente a quanto osservato in altre aree fortemente urbanizzate italiane ed europee non si è assistito ad un miglioramento della biodiversità lichenica. Questo dato è particolarmente accentuato in provincia di Savona. Una situazione particolarmente degradata si rileva in tutta la Val Bormida".
7. Viene citato il documento "Relazione tecnico scientifica riguardante la realizzazione e gestione di una rete di biomonitoraggio terrestre nel territorio circostante la centrale termoelettrica di Vado Ligure Tirreno Power" inviato nel 2007 al MATTM. Studio complesso basato su 42 postazioni di biomonitoraggio passivo di cui 2, UCP01 e UCP02, a Cairo Montenotte valide anche per Carcare e Altare. Basato su analisi a biosensori vegetali attivi e passivi. Rilevate elevate concentrazioni di metalli in materiale vegetale, terreno e talli di licheni. L'esame dei risultati relativi al bioaccumulo mediante biomonitoraggio passivo hanno evidenziato, nella distribuzione spaziale di elementi chimici inquinanti, tre aree di maggiore concentrazione una delle quali corrisponde al territorio di Cairo M.te, Carcare, Altare dove sono presenti molte attività produttive di diversa natura.
8. Viene evidenziato che due stazioni di biomonitoraggio attivo poste al margine dell'area Cairo-Carcare-Altare, corrispondenti alle stazioni UCP01 e UCP02, hanno fatto registrare nel 2006 valori di Biodiversità Lichenica bassi e valori di bioaccumulo alti. Valori bassi di BL sono stati registrati anche nelle stazioni di monitoraggio poste da nord a ovest del comparto energetico

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

Protocollo numero 2016/60389 del 27/10/2016


SETTORE ..... GIUNTA  
P.....  
Dott.ssa Augusta Ginesi

di Vado Ligure. Anche le concentrazioni del nichel sembrano seguire una distribuzione analoga. Il pH del substrato è molto basso (substrato molto acido) in corrispondenza delle aree menzionate al punto 7 ed è molto basso anche l'indice di eutrofizzazione (ricchezza di sostanze nutritive in un determinato ambiente). È emerso dall'analisi spaziale e geostatistica sviluppata che esiste una forte correlazione spaziale tra i bassi valori di BL registrati nel territorio e la presenza nelle stesse aree di alcuni elementi chimici, come in particolare cadmio, mercurio, nichel, piombo e zinco, suggerendo che questi contaminanti possano essere causa della bassa diversità delle popolazioni licheniche censite.

9. Da un confronto fra i risultati delle analisi chimiche eseguite sui talli lichenici nel 2006 e i risultati di analoghe analisi svolte nel 1999 a livello nazionale è risultato che nelle postazioni valide per Cairo, Carcare e Altare sono stati rilevati valori molto più alti rispetto ai massimi registrati in Italia nel 1999 per Alluminio, Cromo, Rame, Mercurio, Nichel, Vanadio e Zinco.
10. Vengono analizzati dati statistici sanitari basati sul "Rapporto sullo stato di salute della popolazione ligure" del marzo 2010. In generale risulta in Liguria un'incidenza, per alcune tipologie di tumori, più alta, per entrambi i sessi, rispetto all'Italia e al Nord-Ovest. La ASL2 Savonese presenta per alcune patologie, maschili e/o femminili, tassi di incidenza e/o mortalità superiori rispetto alla regione. L'IST di Genova ha pubblicato lo studio "Mortalità in Provincia di Savona 1999-2004" che nelle conclusioni osserva eccessi di mortalità per malattie del sistema circolatorio nei maschi per l'ambito Bormide (Cairo Montenotte, Altare e Murialdo) e alta incidenza di tumori dell'apparato gastro-intestinale maschili a Cairo M.te e Carcare. Nel documento "I trend 1991-2005 in provincia di Savona per distretti e singole aree" si prevedeva un netto peggioramento di incidenza e mortalità per varie patologie tumorali e non per uomini e donne in particolare a Cairo M.te e a Carcare.
11. La seconda fase del progetto "Cancer care" del Comune di Cairo Montenotte prevedeva la realizzazione di un'indagine con IST di Genova integrata con i dati del monitoraggio ambientale citato. Nell'agosto 2013 è stata pubblicata la relazione "Approccio epidemiologico con i dati di monitoraggio ambientale riguardante lo stato di salute della popolazione residente nell'area di Cairo Montenotte: indicatori dello stato di salute della popolazione residente nel Comune di Cairo Montenotte". L'indagine epidemiologica analizza la mortalità sia per tutte le cause e tutti i tumori sia per alcune tipologie tumorali, per maschi e femmine e per diverse fasce d'età, fra il 1988 e il 2008.  
Risulta una mortalità, per tutte le cause, maggiore per Cairo M.te che nel resto della regione, un aumento della mortalità per tutti i tumori e tutte le malattie del sistema circolatorio, i Rapporti Standardizzati di Mortalità per la popolazione totale di Cairo mostrano una tendenza all'aumento per mortalità totale e per tutti i tumori, tuttavia gli eccessi di mortalità per tutte le cause e tutti i tumori 1988-2008 non sembrano associabili alla distribuzione sul territorio di Cairo M.te dei livelli atmosferici dei composti organici volatili misurati durante la campagna di monitoraggio della qualità dell'aria condotta nel 2011-2012, assumendo che i livelli misurati riflettano l'inquinamento dei decenni passati. La campagna non ha mostrato criticità alle quali attribuire un ruolo causale. Una spiegazione plausibile degli eccessi osservati potrebbe essere lo sfavorevole accesso ai servizi sanitari della popolazione di Cairo M.te rispetto alla popolazione ligure. In ogni caso è difficile considerare come casuale l'eccesso registrato nei 21 anni considerati dall'indagine; si ipotizza che tale eccesso sia dovuto a stili di vita individuali differenti fra la popolazione di Cairo e la popolazione ligure.
12. Appare acclarato che nei territori esaminati siano presenti varie criticità sia relativamente all'inquinamento atmosferico sia per gli aspetti sanitari della popolazione residente. L'associazione caldeggia l'assoggettamento a VIA dell'impianto Italiana Coke per valutare in modo completo se l'attività dello stesso possa avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e ricorda che nella zona di interesse sono risultati superati i limiti di legge per PM<sub>10</sub>, NO<sub>2</sub> e Benzene.
13. Viene evidenziato che nel territorio di Cairo Montenotte oltre a Italiana Coke sono presenti gli impianti IPPC: Cartiera Carma srl, Ferrania Technologies S.p.A., Ligure Piemontese Laterizi S.p.A., Biodigestore Ferrania Ecologia, Gale srl, Zincol Ossidi, in via di autorizzazione. Ad Altare sono presenti le vetrerie Bormioli Rocco e Figlio S.p.A. e Vetreria Etrusca, a Carcare e a Dego due stabilimenti della Saint Gobain Vetri. Ipotizza pertanto l'opportunità di eseguire una Valutazione Integrata dell'Impatto sull'Ambiente e sulla Salute (VIAS).
14. Nell'ipotesi che l'impianto Italiana Coke contribuisca considerevolmente all'inquinamento della zona viene auspicato che vengano imposte ai proponenti tutte le migliori tecnologie disponibili in assoluto e non solo quelle più disponibili dal punto di vista economico. A tale proposito viene riportato l'art. 8 del D. Lgs. 59/2005: "Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere, nelle autorizzazioni integrate ambientali, misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale".
15. Vengono posti alcuni quesiti scaturiti dalla lettura della relazione di prefattibilità ambientale presentata dal proponente e viene richiesto che in fase di VIA siano impartite le seguenti prescrizioni:
  - a. Esecuzione di uno studio diffusionale delle ricadute spaziali al suolo dei principali inquinanti, tenendo in considerazione non solo le caratteristiche delle emissioni ma anche quelle meteo ed orografiche del sito nonché i meccanismi di formazione degli inquinanti secondari. La zona da sottoporre dovrà avere almeno un raggio di circa 15 km dal sito

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

  
Protocollo numero 2016/00389 del 27/10/2016

SETTORE STAFF AFFARI GIUNTA

P. .... C. ....

L'ISTRUTTORE

Dott.ssa Augusta Ginesi



dell'impianto, poiché in tale area potrà essere compreso l'abitato di Carcare e i 5 SIC della zona (Piana Crixia, Rocchetta di Cairo, Quassolo, Adelasia e Cadibona).

- b. Realizzazione di una rete di biomonitoraggio nei territori comunali di Deigo, Cairo M.te, Carcare e Altare, per determinare l'indice di biodiversità lichenica, il fattore di concentrazione standardizzato, l'indice di pH del substrato, l'indice di eutrofizzazione e mappare l'isoconcentrazione relativa al bioaccumulo passivo.
- c. Esecuzione di uno Studio epidemiologico sulla mortalità e morbilità nei territori comunali di Altare, Carcare, Cairo M. e Deigo, analizzando almeno gli ultimi 20 anni.
- d. Al termine di una lunga disamina sull'origine della radioattività naturale all'interno dei materiali trattati viene richiesta l'esecuzione di una campagna di monitoraggio della radioattività ambientale all'interno dello stabilimento e nelle zone limitrofe.
- e. L'impianto in oggetto emette significative quantità di anidride carbonica, gas climalterante. Anche se il trend (dai dati E-PRTR) mostra una tendenza temporale alla diminuzione, si richiede comunque che vengano applicati tutti gli accorgimenti tecnici per limitare al minimo possibile le emissioni di anidride carbonica, il maggior responsabile dei cambiamenti climatici, i cui effetti sono ormai appurati da tutta la comunità scientifica. Questa richiesta anche alla luce del fatto che il comune di Cairo M.te ha aderito al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia. I firmatari di tale Patto si impegnano ad agire per raggiungere entro il 2030 l'obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di gas serra e ad adottare un approccio congiunto all'integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
- f. Eseguire un accurato controllo della tenuta del Reparto Forni e, se necessario, rifare i muri in refrattario.
- g. Nella Relazione di Prefattibilità ambientale, a proposito dello stoccaggio del carbone, si legge: "E' tuttora in fase di realizzazione il progetto per lo spostamento dello stoccaggio dei carboni fossili presso i nuovi parchi coperti della stazione di S. Giuseppe di Cairo della società Funivie, prospettato nell'Accordo di Programma per lo Sviluppo della Valbormida risalente al 2006. Ovviamente, trattandosi di un intervento a cura e carico di un altro soggetto giuridico, non può essere oggetto di prescrizione nell'ambito del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata rilasciata per 'installazione di quest'ultima, come già evidenziato in fase istruttoria nel corso del procedimento di rilascio dell'autorizzazione vigente". Purtroppo i lavori per la realizzazione dei parchi carbone coperti della Società Funivie, il cui termine era previsto per febbraio 2017, sono ancora in una fase embrionale e non è dato sapere attualmente quando potranno essere terminati. In attesa che questi parchi coperti vengano terminati, e quindi ivi trasferiti i carboni fossili, si dovrebbe richiedere una riduzione del 30% della giacenza media annua espressa in unità di peso dei cumuli all'aperto rispetto al valore medio dell'anno 2015. Dovrebbe anche essere prescritto l'avvio della costruzione di depositi chiusi per lo stoccaggio del coke prodotto e di tutti i materiali polverulenti presenti nello stabilimento. Tali depositi chiusi dovranno essere dotati di sistemi di captazione e trattamento di aria filtrata.
- h. Nelle giornate ventose (Wind Days) prescrivere una filmatura ed una bagnatura doppia dei cumuli di materie prime stoccate nei parchi rispetto alle normali condizioni meteo. Inoltre, durante ciascun Wind Day, si dovrebbe prescrivere che il numero delle operazioni di caricamento, sfornamento e spegnimento del coke venga ridotto di almeno il 10% rispetto ad una giornata tipo.
- i. Prescrivere l'installazione di un sistema di video-sorveglianza delle emissioni sull'intera area a caldo.
- j. Al sistema di monitoraggio visivo previsto per la cokeria dovrebbe essere affiancato un sistema di monitoraggio diagnostico in continuo mediante strumenti di misurazione degli IPA ad alta risoluzione temporale - del tipo EcoChem PAS 2000 GEI - da installare al perimetro. Ciò consentirebbe di verificare la correlazione fra le emissioni diffuse filmate - eventuale sintomo di cattiva tenuta tecnica o cattiva gestione degli impianti - e le concentrazioni di IPA rilevate al perimetro, nonché di attribuire eventuali "fughe di IPA" alla sorgente. Tali strumenti, collegati mediante presa RS-232 direttamente via cavo ad un server di Arpal, consentirebbero la conoscenza pubblica in tempo reale dei dati degli IPA. Verrebbe in tal modo accertata immediatamente la fonte alla quale è attribuibile l'eventuale superamento dei valori di legge, ottimizzando e velocizzando gli interventi a tutela degli abitanti. A tale monitoraggio ad alta risoluzione temporale al perimetro, con strumenti "diagnostici", dovrebbe essere aggiunta anche una misurazione "certificata" in continuo del benzene al perimetro, effettuata ad una distanza non superiore a 50 mt dalle batterie vere e proprie.
- k. Sistema di regolazione della pressione per singolo forno: Verificare la possibilità tecnica per l'installazione di valvole Proven. Benefici ambientali attesi: il sistema assicura una regolazione automatica della pressione per ogni singolo forno della batteria, riducendo le emissioni fuggitive durante la distillazione, in particolare di BaP e di altri IPA; la depressione del barileto permette di ridurre le emissioni anche durante la fase di caricamento.
- l. Verificare la possibilità tecnica dell'installazione di un filtro a tessuto al camino di cokefazione (filtri utilizzati nelle cokerie giapponesi)
- m. Si richiede che i valori limite di emissione che verranno fissati dall'AIA non siano solo in termini di concentrazione per metro cubo, ma anche di flusso di massa annuo.
- n. I camini della cokeria sono attualmente privi di sistemi di abbattimento delle emissioni. Queste emissioni potrebbero essere il prodotto non solo della combustione dei gas nei piedritti, ma anche della dispersione (IPA, benzene, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>,

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

Protocollo numero 2017/3215 del 20/01/2017

SETTORE STAFF AFFARI GIUNTA  
P.....  
ISTRUTTORE  
Dott.ssa Augusta Ginesi

- catrame, naftalina, ammoniaca, metalli pesanti, ecc) dai forni della cokefazione per "trafilamento" delle pareti di refrattari. Si richiede pertanto l'installazione sui camini di sistemi per il loro abbattimento.
- o. Prescrivere l'installazione di contatori fissi per avere l'esatta quantità delle acque in ingresso dallo sbarramento sul fiume Bormida.
  - p. Verificare la possibilità tecnica di installare sistemi efficaci di abbattimento fumi e/o polveri ai seguenti punti di emissioni in atmosfera: E2 - E3 - E4 - E5 - E7 - E12 - E50 - E51 - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 - D11 - D12 - D13 - D15 - D16 - D17 - D18 - TG1 - T1a - T1b - T2a - T2b - T4a - T4b - T5a - T5b
  - q. Verificare la possibilità tecnica di installare Sistemi di Monitoraggio in Continuo (SME) di CO, polveri, benzene NOX, SOX, IPA ai seguenti punti di emissioni in atmosfera: E52 - E48 - E53 - E2 - E3 - E4 - E5 - E58 - E6 - E7 - E54 - E10 - E11 - E12 - E13 - E14 - E15 - E55 - E47 - E50 - E51
  - r. Ai punti di emissione del cogeneratore (M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9) prescrivere che vengano monitorati anche: polveri, benzene NOx, SOx ed IPA.

Osservatorio Nazionale Amianto ONLUS - Dipartimento Val Bormida:

le osservazioni avanzate dall'ONA riguardano:

- 2. l'obiezione, avanzata da Italiana Coke, circa la dubbia costituzionalità e compatibilità comunitaria del comma 4-bis dell'art. 2 della l.r. n. 38/98 da cui è scaturita la necessità di assoggettare a procedura di verifica screening l'impianto a seguito della revisione BAT dell'AIA avente valenza di rinnovo autorizzativo. L'Ona porta a sostegno della decisione di assoggettare l'impianto a procedura di verifica screening una serie di sentenze della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia emesse fra il 2004 e il 2011;
- 3. i criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA applicabili alla procedura di verifica screening in oggetto e presenta una disamina approfondita sulle linee guida contenute nel DM 30/3/2015;
- 4. le lacune dello studio di prefattibilità ambientale relativo alla procedura in oggetto e sottolinea che, oltre agli insediamenti industriali attivi e dismessi e alle infrastrutture presenti nei dintorni dell'impianto in oggetto, bisogna aggiungere:
  - a. nel Comune di Cairo Montenotte la Ligure Piemontese Laterizi S.p.A. - Discarica La Filippa di rifiuti speciali, la Cartiera Carma di Ferrania per la fabbricazione di pasta per carta, carta e prodotti per la carta e impianti di cogenerazione a metano, il Biodigestore anaerobico di Ferrania, la Zincol Ossidi per la produzione di ossidi di zinco di prossima realizzazione, la Ferrania Farma - industria chimica farmaceutica, la Centrale a Biomasse di Ferrania di prossima costruzione, la Vico srl, la Cava Marchisio sito per il deposito dello smarino del terzo valico, La Artigo - lavorazione di plastiche e di gomme;
  - b. nel Comune di Deigo le Vetrerie Verallia e un impianto di recupero del Vetro,
  - c. nel Comune di Altare un comprensorio industriale di più recente insediamento caratterizzato da diversi stabilimenti tra cui prevalgono quelli adibiti alla tipica industria locale del vetro;
  - d. nel Comune di Carcare la Vetreria Verallia e la Centrale Termica a Biomasse in loc. Cornareto

Lo studio di prefattibilità ambientale ha omesso tali realtà e ha anzi minimizzato non ritenendo che lo stabilimento si trovi in un'area in cui incorrano superamenti dei livelli di riferimento per la tutela della salute e dell'ambiente previsti per gli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del D. Lgs. 155/2010, tenendo conto della definizione di "area di superamento" di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) e dei criteri e modalità per la valutazione della qualità dell'aria ambiente di cui all'allegato III del medesimo decreto. Pertanto l'ONA ritiene che lo Studio presentato sia in contrasto con le linee guida di cui al DM 30/3/2015.


In considerazione di tutto quanto sopra esposto, e rilevate le lacune e le contraddizioni tra la documentazione presentata da Italiana Coke e la vigente normativa in materia di svolgimento della istruttoria di screening di VIA, si chiede all'Autorità Competente regionale di concludere il procedimento di verifica screening disponendo il passaggio alla procedura ordinaria di VIA, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 38/98, al fine di valutare in modo maggiormente complessivo, anche in rapporto alla specificità localizzativa, l'impatto di questo impianto che, pur sussistendo da anni, non ha mai avuto una procedura di VIA. Quanto sopra anche al fine di permettere un'adeguata partecipazione del pubblico interessato al procedimento non limitata alla mera presentazione delle osservazioni come invece avviene nella procedura di verifica screening.

Legambiente - Cairo Montenotte e Val Bormida: a valle di una serie di osservazioni dalle quali emerge che il nodo cruciale della compatibilità ambientale della cokeria sono le emissioni in atmosfera, il parere si conclude con la richiesta agli organi autorizzativi di quanto segue:

- 1. che venga resa obbligatoria ad Italiana Coke l'effettuazione di misure in continuo dei parametri chimico-fisici su tutte le emissioni derivanti dai processi di cokeria, adottando strumentazioni certificate e/o metodi ufficiali in automatico;
- 2. in particolare viene richiesto il monitoraggio di: monossido di carbonio, polveri totali, composti organici volatili sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl), composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF), ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2), ammoniaca;

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Foggi)

  
Prot. numero 2016/00389 del 27/10/2016

SETTORE TERRITORIO E AFFARI GIUNTA

P..... C.....

.....

Dott.ssa Augusta Ginesi



3. possono essere inclusi nell'elenco altri inquinanti specifici per determinate tipologie di impianti compatibilmente con l'inquinamento prodotto;
4. devono inoltre essere misurati in continuo la temperatura, l'ossigeno libero, l'umidità e la portata degli effluenti.

Associazione Progetto Vita e Ambiente - Cairo Montenotte: a valle di una serie di considerazioni sulla forte criticità legata alle emissioni in atmosfera, vengono chieste le seguenti prescrizioni:

1. l'impianto deve essere dotato di SME - Sistema di Monitoraggio delle emissioni ai camini in continuo - per l'identificazione della qualità e quantità delle sostanze prodotte dal processo produttivo ed emesse in atmosfera,
2. la stessa cosa è richiesta per ogni punto di emissione in atmosfera, anche a livello del suolo,
3. deve essere avviato un piano di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, facendo uso di un'opportuna rete di piezometri installati a monte e a valle dell'impianto,
4. i monitoraggi ambientali devono essere effettuati da ARPAL e i dati rilevati, compresi quelli attualmente già rilevati dalle centraline di monitoraggio poste sul territorio del comune di Cairo Montenotte e nei comuni limitrofi, devono essere resi pubblici in tempo reale e in forma comprensibile alla cittadinanza tramite l'utilizzo di idonea piattaforma informatica, tecnico-divulgativa, che riporti oltre ai dati di monitoraggio anche le condizioni meteo locali e le direttrici dei venti e lo storico delle rilevazioni,
5. l'adozione delle stesse deve essere "condicio sine qua non" per l'esercizio dell'attività.

#### CONSIDERAZIONI

Anche sulla base delle osservazioni pervenute e sopra elencate, nonché del sopra riportato parere reso da ARPAL di Savona in sede di conferenza dei servizi nel novembre 2015, si è tenuta il 7 luglio 2016 una riunione alla presenza del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Liguria e dei dirigenti e funzionari dei Settori afferenti allo stesso Dipartimento, competenti per l'impianto di che trattasi, dalla quale è risultato anche che, come si evince dagli atti depositati (Relazione di sintesi non tecnica), l'acqua necessaria alle utenze dello stabilimento è prelevata dalla traversa realizzata negli anni '30 sul Fiume Bormida dell'ex stabilimento chimico Montedison-Enichem per il ciclo produttivo dell'azienda.

Tale prelievo idrico si avvale di una concessione di grande derivazione rilasciata con R.D. 8174 del 21/11/1938 con decorrenza 07/01/1936 e scadenza 06/01/2006. Ai concessionari originari (società Ammonia e Derivati, Consorzio Centrale Elettrica S. Giuseppe di Cairo e Anonima Cokitalia) si sono succeduti vari soggetti subentranti. Le domande di rinnovo sono state inoltrate all'allora competente Settore Demanio idrico della Regione Liguria da parte delle società Italiana Coke s.r.l. e Scilla s.r.l. nel corso del 2006.

Le grandi derivazioni sono da assoggettare a procedura di VIA regionale (in quanto ricomprese nell'All. 2 lettera p) della l.r. n. 38/98 "Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 5 metri e/o capacità superiore a 10.000 mc"), comprese quelle autorizzate in assenza di normative sulla VIA ed ora in fase di rinnovo, come quella di che trattasi, e pertanto, poiché il prelievo di acqua è fondamentale per il ciclo produttivo, l'assoggettamento a VIA del procedimento di rinnovo della concessione di derivazione coinvolge necessariamente tutto l'impianto e si estende anche al procedimento di rinnovo autorizzativo di un impianto mai sottoposto alla procedura di VIA, quale quello in esame.

#### CONCLUSIONI

La molteplicità e l'entità delle prescrizioni che dovrebbero essere impartite è tale da non poter formulare parere di non assoggettamento a procedura di VIA regionale con prescrizioni. Di conseguenza, poiché il rinnovo della grande derivazione idrica a scopo industriale è da sottoporre alla procedura di VIA regionale, tale procedura comprenderà anche l'esame degli aspetti ambientali in generale e dell'impianto nel suo complesso.

Con la pronuncia di assoggettamento a VIA regionale si definiscono le prescrizioni già rappresentate da ARPAL in sede di conferenza di servizi nel novembre 2015 relative all'adeguamento delle BAT, cui sarebbe opportuno che il proponente si attenesse già nella fase precedente all'avvio della procedura di VIA, salvo mutino radicalmente le condizioni di presenza o di esercizio dell'impianto.

FINE TESTO

ATTESTO che la presente COPIA ricevuta in  
n. 17 DIC ARSETZS ..... pagine  
da me sottoscritta in originale, E' CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
Genova, 25/10/2016

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

13.10.2016


Protocollo numero 2016/60389 del 27/10/2016



ISTRUTTORE

Dott.ssa Augusta Ginesi

Augusta Ginesi



PROVINCIA DI SAVONA  
Settore Direzione Generale  
Servizio Procedimenti Concertativi



SCHEDA REGISTRAZIONE PRESENZE

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	Riunione del 17/01/2017		
	Preparatorio	Referente	Intermedia
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Deliberante/Decisoria
			<input type="checkbox"/>

OGGETTO: COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE. Risorse dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2010/236 del 15/01/2010 ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata allo stabilimento Italiana Coke S.r.l. di Via Stalingrad, 25. Conferenza di servizi.  
Richiedente: Ditta Italiana Coke S.r.l.

Enti, Amministrazioni e soggetti invitati	Cognome e nome	Qualifica	Delega	FIRMA
PROVINCIA DI SAVONA - FRC	D'ANGELO M. GRAZIA	PERF. TECNICO		
AR PAL	DURANTE GIOVANNI.	Responsabile Hse e suolo	SI	
AR PAL	PERUCI MANUELA	CTP		
AR PAL	GHIGLIAZZA RICCARDO	CTP		
COMUNE CAIRO MONTENOTTE	POGGIO ALBERTO	ASS. AMBIENTE		
" " "	SCARONE MIRCO	DIRETTORE SETT. TECNICHE		
PROVINCIA DI SAVONA	MARCO COLLEGGERI	FUNZ.		

## Il Direttore del Dipartimento

Vista la L.R. 4 agosto 2006 n. 20 "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, gestione e controllo in capo ambientale"

Visto e richiamato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia, approvato con proprio Decreto n. 83 del 16 maggio 2014;

Visti e richiamati gli art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2 del 19/01/2015 avente per oggetto: "Legge 241/1990 (artt 14 e seguenti) – Partecipazione alle Conferenze dei Servizi. Determinazioni conseguenti" il quale stabilisce quanto segue:

P.to b) - " Il Direttore di Dipartimento, salvo formale delega ad altro Dirigente o Dipendente del Dipartimento stesso competente nella materia in discussione, partecipa alle conferenze di servizi convocate a livello locale (Regione, Comuni, Province, altri enti o soggetti)";

P.to c) - "I Rappresentanti così individuati esprimono in modo vincolante la volontà dell'Agenzia su tutte le questioni di competenza della stessa";

P.to d) - "Il Rappresentante dell'Agenzia può presenziare alle Conferenze dei Servizi anche assieme ad altri dipendenti in funzione di ausilio e collaborazione"

Vista la convocazione di partecipazione alla Conferenza dei Servizi avente per oggetto: "Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2010/236 del 15/01/2010 ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata allo stabilimento Italiana Coke S.r.L. di Via Stalingrado, 25.

che avrà luogo in Savona in data 17/01/2017 pervenuta da parte della Provincia di Savona in data 30/12/2016 n. prot. 35057.

### DELEGA

A parteciparvi Ing. Durante Giovanni del Settore rifiuti e suolo del Dipartimento ARPAL di Savona.

P

Il Direttore del Dipartimento

(Ing. Giovanni Agnese)



COPIA INQ

AUGGATO SACIATO IN CARICA

4454/3

Italiana Coke

AUGGATO C

17014 CAIRO MONTENOTTE (SAVONA)  
Via Stalingrado, 25  
Tel. +39 019.506711 Fax +39 019.5067900

Cairo Montenotte, 16 gennaio 2017.  
prot. n. 05/2017

- Spett.le  
Provincia di Savona  
Settore Direzione Generale  
Servizio Provvedimenti Concertativi  
Via Sormano, 12  
17100 SAVONA Spett.le

- p.e.  
Provincia di Savona  
Settore Gestione Viabilità,  
Edilizia e Ambientale  
Servizio Autorizzazioni Ambientali  
Via Sormano, 12  
17100 SAVONA

*prot. n. 05/2017*

Oggetto: Nota Provincia di Savona, prot. n. 83265 del 29 dicembre 2016. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2010/236 del 15/01/2010 ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 stabilimento Italiana Coke S.r.l.. Conferenza di servizi intermedia in data 17 gennaio 2017.

Nel ringraziare per la Vostra cortese comunicazione, si segnala che il Decreto del Dirigente della Regione Liguria, Dipartimento Territorio, Settore Valutazione Impatto Ambientale, n. 4813 del 13 ottobre 2016 *ivi* menzionato, con il quale è stato disposto che l'impianto della scrivente debba essere sottoposto a procedura V.I.A., è stato oggetto di tempestiva impugnazione dinanzi al T.A.R. della Liguria, con ricorso pendente dinanzi alla I Sezione e recante il numero 1027/2016 R.G.R.

Ad avviso della Società, gli esiti del procedimento si rivelano obiettivamente illegittimi, sia per ragioni strettamente giuridiche, sia per l'illogicità e l'inesattezza sostanziale dei presupposti della decisione, come diffusamente illustrato nel predetto gravame che, per praticità, si allega alla presente, ancorché già notificato anche a Codesta On.le Amministrazione

Presumibilmente tale ricorso verrà deciso in termini brevi, apprestandosi la Società a presentare apposita istanza di prelievo, proprio per giungere ad una sollecita definizione.

In tale contesto, ed in disparte ogni altra questione, onde evitare un potenzialmente inutile ed illogico aggravio procedimentale (quale certamente potrebbe rivelarsi l'espletamento, che si confida non necessario, di una complessa e lunga procedura V.I.A.), è soluzione opportuna e coerente con i principi di ragionevolezza, buon andamento ed economicità che debbono regolare l'agire amministrativo, mantenere sospeso il procedimento di riesame A.I.A., appunto in attesa degli esiti del ricorso avverso la indicata determinazione regionale.

Rimanendo a disposizione per ogni confronto e chiarimento, tecnico e giuridico, si ringrazia anticipatamente per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

*Giuseppe Basso*

ITALIANA COKE S.r.l. - Sede Legale: Via San Vincenzo, 2 16121 Genova Capitale Sociale € 13.200.000,00 i.v.  
Codice Fiscale: 01741840993 - Partita IVA 01741840993 - Partita IVA CEE IT01741840993  
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di ICE HOLDING S.R.L. - C.F. 09203040010



AUSGADO C1

STUDIO LEGALE  
QUAGLIA GAGGERO  
Via Roma, 4/3 - 16121 Genova  
Tel. 010 565314 - 010 566436

ORIGINALE

**Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria**

- Genova -

**RICORSO**

della **Italiana Coke S.r.l.** (C.F. 01741840993), con sede in Genova, in persona del legale rappresentante in carica, il Direttore Generale Dott. Massimo Busdraghi (C.F. BSDMSM56M09D9690), rappresentata e difesa in giudizio, come da mandato a margine del presente atto, dagli Avv.ti Paolo Gaggero (C.F. GGGPLA64P27I480S - [paolo.gaggero@ordineavvocatisv.it](mailto:paolo.gaggero@ordineavvocatisv.it)) e Rosa Pellerano (C.F. PLLRSO73D50D969P - [rosa.pellerano@ordineavvgenova.it](mailto:rosa.pellerano@ordineavvgenova.it)) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Genova, Via Roma, 4/3,

**contro**

la **Regione Liguria** (C.F. e p. IVA 00849050109), in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica,

**per l'annullamento**

del Decreto del Dirigente della Regione Liguria, Dipartimento territorio, Settore Valutazione impatto ambientale, n. 4813 del 13 ottobre 2016, avente ad oggetto "*procedura di verifica screening ex l.r. 38/98 art. 10 e D.lgs 152/2006. Revisione A.I.A. con valenza di rinnovo autorizzativo impianto Italiana Coke sito nel Comune di Cairo Montenotte (SV). Proponente Italiana Coke (GE). Assoggettamento a V.I.A.*", e di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato, *ivi* espressamente comprendendo - in quanto occorra - gli esiti del (non conosciuto) incontro tra strutture interne in data 7 luglio 2016, presso il Dipartimento Territorio, la relazione istruttoria n. 618 del 20 luglio

**MANDATO SPECIALE E DELEGA**

Il sottoscritto, Dott. Massimo Busdraghi, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante in carica della Italiana Coke S.r.l. delega a rappresentare e a difendere la Società nel presente giudizio gli Avv.ti Paolo Gaggero e Rosa Pellerano, conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni più ampia facoltà di legge, ed elegge domicilio presso il loro studio in Genova, Via Roma, 4/3.

Dott. Massimo Busdraghi



E' autentica  
Avv. Paolo Gaggero





2016 allegata al Decreto, il parere A.R.P.A.L. PG/2016/109138 del 20 maggio 2016 (parimenti non conosciuto, ma riportato nei suoi contenuti nella relazione istruttoria).

### FATTO

1. La Società ricorrente svolge da lunghissimo tempo nel Comune di Cairo Montenotte, in Località Bragno, la propria attività di lavorazione del carbone, in un impianto di proprietà, insediato *in loco* ed attivo fin dal 1936.

Si tratta di un'attività, attualmente interessata da una procedura di concordato secondo gli artt. 160 e seguenti della legge fallimentare, che ha sempre rappresentato nel territorio ligure una saliente realtà produttiva e che è garanzia di un importante livello occupazionale (nello stabilimento sono impiegati duecentoventi dipendenti, oltre alle ulteriori circa centocinquanta unità lavorative impiegate nell'indotto).

2. L'impianto della ricorrente è stato oggetto, nel corso dei decenni, di ovvi adeguamenti alle sopravvenute tecniche di lavorazione e di protezione ambientale.

3. Quanto in particolare a quest'ultimo profilo, la Società tempo addietro ha attivato (obbligatoriamente, in ossequio alla pertinente normativa di riferimento) e si è vista definire, dopo un annoso procedimento, una complessa ed onerosa procedura onde conseguire la necessaria Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), dove dovevano confluire – e sono confluite – tutte le autorizzazioni statali, provinciali e regionali per l'esercizio dell'attività (v. elencazione contenuta nel secondo paragrafo dell'allegato B dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata).

Nel dettaglio, la domanda per l'A.I.A. è stata presentata nel dicembre

2004 ed è stata poi debitamente aggiornata alla luce delle “*Linee Guida*” di cui al D.M. 31 gennaio 2005 (adottato in recepimento dei documenti predisposti dall’*European IPPC Bureau* attraverso le così dette *B.A.T. Reference Documents*, d’ora innanzi *B.A.T.*), inviando copiose integrazioni tecniche.

Il predetto procedimento ha poi visto il suo epilogo con il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, offrendo la massima collaborazione agli Enti preposti ed assecondando le richieste di ulteriori adeguamenti degli impianti e di introduzione di prescrizioni e vincoli tecnici avanzate dai medesimi nel corso delle numerose Conferenze di Servizi tenutesi.

Si tratta di atto abilitativo che, per norma, sostituisce *ex lege* tutte le precedenti autorizzazioni di settore, solo provvisoriamente rinnovate in attesa appunto del rilascio dell’A.I.A., e che – nel caso – ha implicato l’approvazione di un vincolante “*Piano di Adeguamento e Prescrizioni*” (“allegato D”), comportante per la Società un ingente investimento, nell’ordine di circa trenta milioni di euro, onde assicurare lo svolgimento dell’attività di cokeria nel pieno rispetto delle previsioni di legge in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento.

4. L’A.I.A. conseguita dalla Società nei descritti termini con provvedimento dirigenziale n. 2010/236 del 15 gennaio 2010, è stata impugnata dinanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale (nonché con un analogo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, peraltro anche questo trasposto in sede giurisdizionale su istanza della Società) da soggetti collettivi, variamente denominatisi “*Associazione Energie Rinnovabili Valle Bormida*”, “*Comitato*

*ambiente salute Valle Bormida*” e “*Associazione rinascita Valle Bormida*”, nonché da alcuni singoli aderenti a detti soggetti.

I ricorsi in questione (R.G.R. nn. 382/2010 e 817/2010), sono stati respinti con Sentenza del T.A.R. della Liguria, Sez. I, 23 febbraio 2012, n. 328.

Tra le altre questioni affrontate dal Giudice vi era anche la pretesa che l’A.I.A. fosse accompagnata da V.I.A. o da verifica *screening*, obiezione respinta dal Tribunale, con efficacia di giudicato.

Analoga sorte ha avuto la pretesa dei ricorrenti affinché venisse imposto alla Società un illogico e non probante monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (che, lo si rileva per inciso, è quanto pretenderebbe oggi A.R.P.A.L come si evince dal parere del 27 novembre 2015).

5. Passando alle vicende più recenti, in data 25 maggio 2015, Italiana Coke s.r.l., a seguito della Nota della Provincia di Savona prot. n. 2014/84392 del 25 novembre 2014 di comunicazione per l’avvio del procedimento di riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale, ha presentato la relativa domanda.

Trattasi di istanza inoltrata ai sensi dell’art. 29 *octies*, comma 3°, lett. a), del D.Lgs. n. 52 del 2006 (secondo cui il riesame dell’A.I.A. è disposto “*entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle B.A.T. riferite all’attività principale di un’installazione*”).

Il procedimento è di competenza della Provincia di Savona e si sta svolgendo a cura del Settore Direzione Generale, Servizio Procedimenti

## Concertativi dell'Ente.

Più nel dettaglio:

- ricevuta l'istanza, la Provincia di Savona, con Nota prot. n. 59654 del 24 settembre 2015, ha avviato il procedimento per il riesame dell'A.I.A.;
- con Nota prot. n. 63670 del 15 ottobre 2015 è stata convocata la Conferenza di servizi;
- successivamente (con Nota prot. n. 69116 del 13 novembre 2015), la Provincia ha richiesto chiarimenti alla Regione Liguria, domandando – peraltro con un quesito posto in termini assolutamente generici e del tutto avulsi dalla specifica fattispecie in esame – se in sede di riesame A.I.A. occorresse o meno sottoporre l'impianto Italiana Coke interessato dalla revisione anche a procedura di verifica *screening* ai sensi della legge regionale n. 38 del 1998 e s.m. ed i. ed in particolare dell'art. 2, comma 4 *bis* recentemente intervenuto (a mente del quale: *“sono soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ai sensi della presente legge le domande di rinnovo di autorizzazione o di concessione relative all'esercizio di attività o impianti per i quali, all'epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ed attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche qualora alla scadenza dell'autorizzazione o della*



*concessione si rendano necessarie modifiche sostanziali. Per le parti di opere o di attività non interessate da modifiche la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure di mitigazione, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle stesse in relazione all'attività esistente");*

- a fronte della prospettazione provinciale contenuta nel quesito rivoltole, la Regione Liguria, con indicazioni (necessariamente di principio) ha inviato la Nota prot. PG/2015/0206312 del 23 novembre 2015, in cui - riportando il comma 4 *bis* dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 - ha (ovviamente) constatato che la tipologia di attività in esame (cokeria) rientra *"nei disposti della l.r. n. 38/98 ed è da sottoporre a procedura di verifica screening"*;
- visti i lapalissiani chiarimenti regionali (in realtà imputabili alla astrattezza del quesito), ad esito della Conferenza di servizi referente che del 27 novembre 2015 è intervenuta la decisione di *"sospendere i termini del procedimento affinché si proceda per quanto disposto dalla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (...) restando in attesa della pronuncia regionale"*;
- avuta conoscenza di tutto ciò, la Società, persuasa dell'inesattezza della decisione assunta dalla Conferenza di servizi - implicante un evidente aggravio del procedimento in corso, con incertezze vieppiù delceterie nella attuale situazione in cui essa versa (procedura di concordato) - con Nota del 26 gennaio 2016, ha rappresentato le sue perplessità, richiedendo all'Amministrazione regionale di

riesaminare le riferite conclusioni;

- la Regione Liguria, con Nota Dipartimento Ambiente, Settore Valutazione Ambientale, prot. n. PG/2016/0013119 del 22 gennaio 2016, condividendo quanto sostenuto dalla odierna ricorrente ha fornito questa volta precise indicazioni circa la non assoggettabilità dell'impianto ad alcuna valutazione ambientale;
- in data 26 gennaio 2016 si è quindi tenuta una seconda Conferenza di servizi referente intermedia, ad esito della quale si è optato per richiedere ulteriori chiarimenti alla Regione Liguria in merito all'applicazione della legge regionale n. 38 del 1998, in effetti poi formulati con Nota prot. n. 3417 del 27 gennaio 2016, dove – *melius re perpensa* – la Regione opta per la soggezione del procedimento a *screening*.
- il 9 febbraio 2016, ad esito della seconda Conferenza di servizi intermedia, sono stati sospesi i termini del procedimento di riesame dell'A.I.A. "*affinché si proceda per quanto disposto dalla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale" e ss. Mm. Ed ii, restando in attesa della pronuncia regionale*".

6. Quanto sopra per quanto concerne il procedimento di revisione dell'A.I.A., attualmente – appunto - sospeso.

7. Con riferimento, invece, al procedimento di verifica *screening*, la Società ricorrente, ancorché persuasa che il comma 4 *bis* dell'art. 2 della legge regionale n. 38 del 1998 non fosse pertinente per la situazione dello stabilimento Italiana Coke, in data 23 febbraio 2016 ha presentato - per

spirito compositivo e per evitare un allungamento dei tempi di espletamento del procedimento A.I.A. – la documentazione necessaria per dare corso appunto allo *screening*.

Il procedimento è stato quindi attivato e, ad esito della fase pubblica, sono pervenute quattro osservazioni (WWF, Legambiente, Associazione Progetto Vita e Ambiente, Osservatorio Amianto ONLUS).

8. La Regione Liguria, recependo le indicazioni della relazione istruttoria n. 618 del 20 luglio 2016, con il recente Decreto n. 4813 del 13 ottobre 2016 ha esitato negativamente la procedura ed ha disposto che l'impianto della ricorrente debba essere sottoposto alla procedura V.I.A..

9. Ad avviso della Società i riferiti esiti del procedimento si rivelano obiettivamente illegittimi, sia per ragioni strettamente giuridiche, sia per l'illogicità e l'incorrettezza sostanziale dei presupposti della decisione.

10. Italiana Coke, che subisce un danno dall'indicato provvedimento (quanto meno in tema di gravose spese tecniche e di improprio allungamento dei tempi per conseguire il rinnovo A.I.A., oltrechè per l'incertezza degli esiti) si è quindi determinata ad invocare la riparatoria tutela di Codesto Ecc.mo Tribunale, proponendo il presente ricorso ed affidandolo alle seguenti considerazioni di

#### **DIRITTO**

##### **1. Incompetenza. Violazione degli artt. 2 e 10 della legge regionale n. 38 del 1998. Violazione dell'art. 97 Cost.**

Il Decreto regionale n. 4813 del 13 ottobre 2016 si rivela innanzitutto illegittimo per incompetenza.

In forza di quanto chiaramente statuito dall'art. 10, 2° comma, della

legge regionale n. 38 del 1998, la decisione di escludere o meno il procedimento di V.I.A. ad esito dello *screening* spetta alla Giunta regionale, sulla base delle verifiche tecniche effettuate dalla struttura regionale competente.

Per contro nella fattispecie il provvedimento conclusivo della procedura di *screening* è stato adottato dal Dirigente (organo, quindi, incompetente) e non dalla Giunta, donde l'illegittimità dell'atto gravato per i vizi dedotti in rubrica.

**2. Violazione degli artt. 2 e 10 della legge regionale n. 38 del 1998.**

**Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, perplessità, sviamento e carenza di potere. Violazione dell'artt. 23, 41 e 97 Cost. Violazione del principio di tipicità degli atti.**

2.1. Come riferito in fatto, il procedimento di *screening* è stato avviato (*rectius* imposto) in occasione della riedizione ("rinnovo") dell'A.I.A..

Ciò in quanto l'art. 2, comma 4 *bis*, legge regionale n. 38 del 1998, pur confusamente, prevede di assoggettare a tali adempimenti anche impianti già legittimamente esistenti, ma mai interessati da procedure di valutazione ambientale (introducendo là c.d. V.I.A. postuma).

Ebbene, posto che l'allegato 3 della legge regionale n. 38 del 98 inserisce le cokerie tra gli impianti da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. regionale, la Conferenza di servizi per il riesame dell'A.I.A. ha reputato di sospendere il procedimento di riesame "*affinché si proceda per quanto disposto dalla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38*" (e ciò sebbene la norma si prestasse ad una lettura diversa, come in effetti



ritenuto in prima battuta dalla Regione, e comunque la Società avesse già operato procedure di V.I.A., per alcune componenti di cui *infra*, elemento costituente possibile fattore esimente).

2.2. Tanto premesso sugli antefatti e sui motivi per cui si è dato corso allo *screening* (cui la Società si è assoggettata confidando così di evitare lungaggini e contenziosi) è peraltro evidente come la procedura oggetto del contendere, nel caso, sia del tutto peculiare, in quanto va ad interessare un impianto:

- esistente ed autorizzato;
- di cui non si prevede la benché minima modifica;
- già oggetto di una recente A.I.A. (del 2010) e contestualmente già interessato da un procedimento di revisione dell'A.I.A. medesima (fisiologica sede per espletare tutti gli approfondimenti ambientali più di dettaglio).

2.3. In particolare l'azienda opera dal 1930 ed è in possesso di numerosi titoli autorizzativi (oltre all'A.I.A. in fase di riesame), tutti riportati nella "situazione autorizzativa" a pag. 2 della Relazione istruttoria allegata al Decreto impugnato (Autorizzazione n. 7 del 9 aprile 2009 rilasciata dal Comune di Cairo Montenotte, ex art. 242 del d.lgs. 152 del 2006 per la "Messa in sicurezza operativa" del sito; Provvedimento DEC/RAS/2179/2004 - Autorizzazione n. 94 del 28 dicembre 2004 rilasciato dal Ministero dell'ambiente e di Tutela del Territorio secondo la direttiva UE 2003/87/CE per l'emissione di gas ad effetto serra).

Inoltre, l'impianto è stato sottoposto a svariati procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A. per la costruzione della centrale di

cogenerazione per la produzione di energia elettrica, V.I.A. regionale per stoccaggio temporaneo rifiuti e *screening* per autoproduzione energia elettrica).

Quanto alla procedura per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale onde verificare il rispetto delle B.A.T. per le cokerie, la stessa – come premesso - non postula alcuna modifica agli impianti esistenti, in quanto i salienti adeguamenti già posti in essere (in ottemperanza a quanto già prescritto con il provvedimento A.I.A. n 236 del 15 gennaio 2010) ne comportano la compatibilità.

2.4. In tale particolare contesto (impianto per cui non si prevedono modifiche, già soggetto a verifiche ambientali ed interessato dal parallelo procedimento di revisione A.I.A. dove i temi ambientali sono oggetto di approfondimenti), lo *screening* avrebbe dovuto tenere debitamente conto che oggetto di esame era una cokeria esistente, operando con un doveroso *self restraint* e soffermandosi esclusivamente sulle valutazioni davvero rilevanti.

Così invece non è avvenuto.

2.5. Come emerge dalla relazione istruttoria allegata al provvedimento gravato e da questo richiamata quale motivazione *ob relationem*, la Regione Liguria ha optato per l'assoggettamento a V.I.A. dell'impianto "*stante la molteplicità ed entità delle prescrizioni che dovrebbero essere impartite*" (senza peraltro neppure precisare quali).

La riferita conclusione deriva da una carente istruttoria, comunque avulsa dallo stato di fatto ed autorizzatorio dell'impianto (come se l'obiettivo fosse quello di valutare *ex novo* la cokeria, ovvero andare a modificare le indicazioni contenute nell'A.I.A.), e non costituisce idonea

motivazione.

2.6. Innanzitutto, non è dato comprendere quali sarebbero le molteplici prescrizioni eventualmente da impartire in sede di *screening* (e tali e tante da non potere essere impartite), posto che la Regione – pur enfaticamente ponendo tale circostanza a preteso supporto della decisione – neppure si perita di indicarle.

E ciò, di per sé, già comporta l'illegittimità dell'atto, quanto meno per difetto di motivazione, non comprendendosi le effettive ragioni della decisione di procedere a V.I.A..

2.7. Se, come si potrebbe desumere dalla lettura della Relazione istruttoria allegata al Decreto n. 4813 del 13 ottobre 2016, le prescrizioni cui si accenna nell'atto impugnato avrebbero dovuto riguardare le emissioni in aria (trattandosi dell'unica asserita criticità), si evidenzia precisa come l'attività istruttoria sul punto sia stata delegata all'A.R.P.A.L. la quale si è limitata a riferire gli esiti dei monitoraggi dell'aria imposti dalla Autorizzazione Ambientale Integrata.

Ebbene si tratta di dati che - oltre ad essere stati del tutto travisati (infatti vi si attesta che in concreto l'impianto rispetta gli *standard* di qualità ambientale; v. *infra* motivi 6° e 7°) – in ogni caso sono già propriamente valutati nel procedimento di rinnovo dell'A.I.A. al fine di verificare il rispetto delle B.A.T. e che quindi non avrebbero comunque comportato – come invece pare ipotizzarsi nella relazione istruttoria - uno *screening* con prescrizioni di rilevante entità.

In altri termini, nel caso pare giungersi alla decisione di sottoporre l'impianto a V.I.A. asserendo la pretesa insufficienza di uno *screening*

(altrimenti assoggettato ad eccessive prescrizioni), laddove tali prescrizioni - invece - non avrebbero affatto potuto - né, a ben vedere, dovuto - essere imposte (né in sede di *screening*, ma neppure ad esito del procedimento di V.I.A.), trattandosi di indicazioni (quelle riportate nel parere A.R.P.A.L. del 27 novembre 2015 richiamato nella relazione istruttoria) che andrebbero più propriamente ad incidere - per tipologia e sede dove sono state espresse -- sull'A.I.A. soggetta a revisione.

Pertanto, considerato ciò, l'atto reso a conclusione dello *screening* (diversamente da quanto si asserisce nel provvedimento gravato), non avrebbe affatto dovuto essere corredato da prescrizioni dell'entità (soprattutto numerica) di quelle ipotizzate dall'A.R.P.A.L.

Tutto ciò vale a maggior ragione notando come l'art. 2, comma 4 *bis*, della legge regionale n. 38 del 1998, per gli impianti esistenti non interessati da modifiche (quale quello oggetto del contendere), consente, nel contesto dei procedimenti di valutazione ambientale, di individuare esclusivamente misure di mitigazione degli impatti e non certo di imporre misure di prevenzione ed eccessivamente di dettaglio (quali quelle riportate nei pareri A.R.P.A.L. richiamati nella relazione istruttoria), come se si trattasse di un impianto nuovo.

Di qui l'erroneità del Decreto gravato che fonda la sua decisione di assoggettamento a V.I.A. su presupposti errati e la conseguente sussistenza dei vizi dedotti.

**3. Violazione degli artt. 2 e 10 della legge regionale n. 38 del 1998.**  
**Incompetenza. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990,**  
**n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità,**



**perplessità, sviamento e carenza di potere. Violazione dell'artt. 23, 41 e 97 Cost. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.**

3.1. L'erronea impostazione di fondo del procedimento oggetto del contendere (che sottende una evidente totale confusione tra revisione dell'A.I.A. e *screening*) e della relativa decisione finale emerge in maniera davvero confessionaria se si ha riguardo all'anomala indicazione contenuta nel Decreto regionale n. 4813 del 13 ottobre 2016 (peraltro poi non ripresa nella parte dispositiva dell'atto), secondo cui: *"con la pronuncia di assoggettamento a V.I.A. regionale si definiscono le prescrizioni già rappresentate da A.R.F.A.L. in sede di Conferenza di servizi nel novembre 2015, relative all'adeguamento delle B.A.T. con cui il proponente sarebbe opportuno si attendesse già nella fase precedente all'avvio della procedura di V.I.A. salvo mutino radicalmente le condizioni di presenza o esercizio dell'impianto"*.

3.2. In disparte l'ambiguità della proposizione riportata - che rende alquanto problematico ricostruirne la portata (e ciò di per sé è ragione di invalidità dell'atto in quanto oscuro e perplesso), anche per il riferirsi a concetti del tutto aleatori (quale l'opportunità) - ciò:

- a) conferma appunto la confusione regionale nell'intendere le prospettate prescrizioni dell'A.R.P.A.L., proposte da quest'ultima non per lo *screening*, ma per il ben differente e di maggior dettaglio procedimento A.I.A.;
- b) laddove, come pare, la Regione Liguria abbia inteso già sin d'ora recepire come vincolanti in sede di V.I.A. (tanto da ritenerne opportuno un

anticipato adeguamento) le indicazioni A.R.P.A.L. relative al rispetto delle B.A.T. rese nel differente *iter* di rinnovo dell'A.I.A., allora la statuizione dà luogo ad una palmare illegittimità.

E ciò per una serie di ragioni, davvero intuitive.

3.2.1. Innanzitutto, secondo l'inequivocabile dettato normativo di riferimento (v. art. 10, comma 3°, della legge regionale n. 38 del 1998), il procedimento di verifica *screening* si può concludere o escludendo il procedimento V.I.A. (allora il relativo provvedimento può anche prevedere prescrizioni) o ritenendo che il progetto vada sottoposto a V.I.A., procedimento cui poi verranno operate le meglio viste valutazioni di competenza e rese le relative decisioni.

In tale seconda ipotesi non è assolutamente possibile individuare, come una sorta di atipico preludio alla V.I.A., eventuali prescrizioni anticipate, tanto più se della portata di quelle richiamate nel parere A.R.P.A.L. del 27 novembre 2015.

3.2.2. Oltre a ciò il parere A.R.P.A.L. richiamato contiene mere indicazioni (certamente non precettive, v. *infra*) che, come più volte ricordato, riguardano tra l'altro il differente procedimento di rinnovo dell'A.I.A. e che hanno la pretesa finalità di adeguare l'impianto alle B.A.T..

E' va da sé come sia improprio ipotizzarsi la loro vincolatività anticipata (oltreché il loro confluire in sede di V.I.A.), in quanto:

- rese in un differente procedimento, con diverse finalità, e anche in quel contesto ancora soggette a contraddittorio tecnico (v. *infra*);
- la statuizione circa l'obbligo di adeguamento proverrebbe da Ente incompetente (Regione Liguria anziché Provincia di Savona

competente al rilascio ed al rinnovo dell'A.I.A.).

3.2.3. Oltre a ciò, il procedimento di revisione dell'A.I.A., sospeso in attesa degli esiti dello *screening*, è ancora in una fase embrionale.

Ne consegue che il parere A.R.P.A.L. allegato al verbale della Conferenza di servizi referente del 27 novembre 2015 riguarda una primissima fase istruttoria del procedimento di rinnovo e contiene soluzioni (*rectius* proposte) ovviamente passibili di revisione, come probabilmente emergerà in occasione del tavolo tecnico avviato tra i soggetti coinvolti.

Anche per tale ordine di argomentazioni pare a maggior ragione inammissibile, in sede di decisione di dar corso alla V.I.A., anticipare gli esiti di tale (*in itinere* e *differente*) procedimento di dettaglio, ipotizzando il rispetto anticipato delle suddette mere proposte di prescrizioni provenienti dall'A.R.P.A.L.

Risulta quindi del tutto improprio, sotto ogni punto di vista, il tentativo della Regione Liguria di avallare, nel contesto della V.I.A., le proposte tecniche relative alle B.A.T.

3.4. Da ultimo, e solo per scrupolo di completezza, si precisa come l'impianto di Italiana Coke già adotti le misure conformi alle conclusioni sulle B.A.T., circostanza analiticamente riferita nella Relazione allegata alla domanda di riesame A.I.A.

Di qui i vizi dedotti.

4. Violazione dell'art. 2 e 10 della legge regionale n. 38 del 1998.

Violazione degli artt. 1, 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, perplessità.

Violazione dell'art. 97 Cost.

Come già illustrato, le pretese molteplici criticità inerenti l'impianto *de quo* vengano desunte dal mero recepimento acritico di un parere preliminare A.R.P.A.L. reso in un differente procedimento e che – anche in quella sede – ha valenza esclusivamente interlocutoria.

Inoltre, la Regione Liguria, nel Decreto con cui si dispone l'assoggettamento a V.I.A., pare dare ampio rilievo alle osservazioni pervenute.

In tale contesto, di ampia condivisione di elementi endoprocedimentali eteronomi sfavorevoli, del tutto impropriamente la Regione Liguria ha reputato di non richiedere chiarimenti alla ricorrente (come previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 38 del 1998) e comunque di non avviare l'usuale dialettica partecipativa imposta dai principi e dalle norme in rubrica, nel cui contesto la Società avrebbe potuto esporre quanto qui evidenziato in ordine all'improprietà dell'agire regionale (sia per le ragioni strettamente giuridiche di cui ai precedenti motivi, sia per i motivi di ordine sostanziale di cui *infra*).

Di qui i vizi dedotti.

#### 5. Violazione dell'art. 2 e 10 della Legge regionale n. 38 del 1998.

Violazione dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, perplessità e contraddittorietà. Violazione dell'art. 97 Cost.

5.1. La Società ricorrente, ferme le illegittimità sin qui dedotte, non intende comunque ovviamente esimersi dall'analisi dei contenuti sostanziali dell'atto regionale impugnato, in realtà eminentemente contraddittori e comunque erronei ed infondati in fatto ed in diritto.

5.2. Nel dettaglio, con l'atto gravato si decreta che l'impianto di Italiana



Coke sarebbe da sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in ragione:

- *“delle molteplici criticità emerse a carico, in particolare, dei comparti aria e acqua;*
- *del rinnovo della concessione per la grande derivazione idrica a scopo industriale e fondamentale per il processo produttivo”.*

5.2. Al riguardo, prima di dimostrare l'assenza delle *“molteplici criticità”*, giova segnalare un'evidente e patologica discrasia tra relazione tecnica istruttoria e Decreto reso dal Dirigente.

Infatti nelle conclusioni della relazione tecnica il preteso elemento di criticità che dovrebbe far propendere per l'esito negativo del procedimento di *screening*, con conseguente imposizione della VIA, viene individuato esclusivamente nell'esigenza di sottoporre a V.I.A. il prelievo idrico a scopi industriali (in occasione del rinnovo della concessione idraulica), non rilevandosi quindi criticità alcuna quanto alle pretese difformità concernenti il comparto aria (anche poiché, come si dimostrerà *infra*, realmente inesistenti conferenti), le quali invece – pur apoditticamente – emergono in sede di Decreto come ragione fondante della decisione.

Di qui l'evidenziata immotivata contraddittorietà tra relazione istruttoria ed atto finale.

#### 6. Violazione dell'art. 2 e 10 della legge regionale n. 38 del 1998.

Violazione dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti.

6.1. Passando all'esame dei rilievi mossi, in particolare relativi al comparto

aria, il tema viene trattato nella relazione istruttoria alle pagg 5 e 6 (*"Emissioni in atmosfera. Qualità dell'aria"*).

Ebbene, una serena lettura degli stessi dati A.R.P.A.L. rende palese come non siano assolutamente emerse le asserite *"molteplici"* criticità, talchè di conseguenza ogni considerazione sul punto si rivela aprioristica e fondata su un'interpretazione fuorviante dei dati a disposizione

Prova ne è che, come evidenziato al precedente motivo di ricorso, nelle conclusioni della relazione allegata al Decreto gravato nulla si accenna al riguardo.

6.2. Innanzitutto, il parere A.R.P.A.L. del 20 maggio 2016 ricorda espressamente che: *"in merito alla qualità dell'aria rilevata nell'area limitrofa all'insediamento in esame, nel corso di vigenza dell'A.I.A. n. 236 del 15/01/2010 si sono realizzati monitoraggi specifici, le cui risultanze sono state trasmesse anche alla Regione. In particolare dal 2011 al 2015, i valori normativi di cui al D.Lgs. 155/2010 e smi nell'area dei comuni di Cairo M.te e Carcare sono stati rispettati, a meno di quanto specificato di seguito (...).*

A seguire si riportano i valori superati (senza peraltro indicare la misura dell'esubero) i quali – ed è pacifico – riguardano annualità tutte anteriori al 2013.

Gli stessi risultano del tutto inconferenti e ciò in quanto:

- in sede di *screening* ciò che deve rilevare sono esclusivamente le condizioni dell'impianto alla data della relativa verifica (e ciò anche nella prospettiva della V.I.A. postuma);
- proprio a partire dal 2013, l'impianto è stato completamente

adeguato alle migliori tecniche disponibili (a maggior ragione, quindi, occorre riferirsi a dati aggiornati).

6.3. Ma vi è di più.

A.R.P.A.L., in ottemperanza a quanto disposto dall'A.I.A., redige una relazione annuale dei controlli ed autocontrolli effettuati con riferimento all'insediamento in esame.

Ebbene, nel biennio 2014-2015, secondo il relativo report tutti i parametri dell'area industriale di S. Giuseppe di Cairo rispettano gli standard di riferimento.

Non è dato quindi comprendere per quale ragione A.R.P.A.L. non evidenzi il predetto dato, comunque oggettivamente dirimente per smentire la conclusione su cui si basa il decreto impugnato.

6.4. Una corretta lettura dei dati inerenti l'inquinamento atmosferico fa quindi emergere una situazione tutt'altro che critica, con conseguente illegittimità del Decreto impugnato per i vizi dedotti in rubrica.

7. Violazione degli art. 2 e 10 della legge regionale n. 33 del 1998  
Violazione dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, perplessità e contraddittorietà intrinseca.

7.1. I dati ai quali si riferisce la relazione istruttoria, oltre ad essere inconferenti per le motivazioni di cui al precedente motivo di ricorso, non sono neppure probanti.

Infatti le quattro centraline di monitoraggio (postazione di Cairo Montenotte Bragno, postazione di Cairo Montenotte Bivio Farina, postazione di Carcare e postazione località Mazzucca) monitorano la qualità

dell'aria dell'area vasta dove è insediato anche lo stabilimento Italiana Coke, che non è l'unica attività industriale che comporta immissioni nell'ambiente delle sostanze sottoposte a misurazione e ove insistono anche abitazioni e strade ad alto traffico veicolare.

Talché non è minimamente provato che eventuali discostamenti dai valori di riferimento derivino (certamente non esclusivamente) dalle emissioni della cokeria.

**7.2.** Più nel dettaglio, e riservando ad un eventuale relazione tecnica ogni approfondimento sul punto, quanto al superamento del parametro NO<sub>2</sub>, i dati della centralina nella postazione di Carcare sono pacificamente influenzati da altre sorgenti (in particolare è presente un'altra attività industriale costituita dalla vetreria Verallia, il traffico veicolare su tale direttrice è alquanto intenso, la centralina è investita dal vento che non proviene direttamente dalla direttrice dello stabilimento).

Per quanto concerne la centralina nella postazione di Bragno, vista la sua collocazione (circondata da abitazioni, nei pressi di un terreno piantumato con ostacoli al rimescolamento e presenza di fonti puntuali quali riscaldamento delle abitazioni su tutti i lati) è facilmente influenzata dall'attività antropica del microambiente più che dalle emissioni areali che invece dovrebbe monitorare.

In altre parole vi sono una serie di fattori da considerare nella lettura dei dati oggetto di monitoraggio i quali, se correttamente interpretati, non provano affatto la presenza di criticità, quanto al comparto aria, derivanti dall'attività di cokeria, tanto da imporre l'assoggettamento a V.I.A..

Si tratta peraltro di circostanza ammessa anche dall'A.R.P.A.L., che nel



parere del 20 maggio 2016 richiamato nella relazione istruttoria, ricorda come *“dovrà essere valutato il trend del parametro NO2 in diminuzione negli ultimi anni ma che rappresenta una criticità diffusa a livello locale a causa del contributo di molte sorgenti”*, salvo poi la Regione – del tutto illogicamente – individuare la sola cokeria come causa dei (lo si ricorda risalenti) superi.

7.3. Passando ai dati delle polveri (PM 10), anche in questo caso una loro corretta lettura porta ad escludere l'esistenza di criticità (tanto meno molteplici) conseguenti all'attività della ricorrente.

Infatti i superi di PM10 (polveri), indipendentemente dal numero rilevato annualmente, si hanno unicamente nei periodi gennaio/marzo e ottobre/dicembre.

Trattandosi di criticità tipiche di una combustione fossile (quella del riscaldamento civile) i predetti dati risultano certamente condizionati da tale fattore.

7.4. Quanto al parametro del benzo(a)pirene, anch'esso influenzato dall'attività antropica del microambiente, valgono le medesime considerazioni svolte al precedente punto, posto che – ugualmente – il contributo della fonte industriale specifica è inferiore rispetto alle altre fonti, industriali, di traffico e civili.

Anche per questo parametro, ancorché caratterizzante l'attività di cokeria, l'influenza della cokeria stessa nell'area territoriale è poco significativa rispetto agli altri contributi civili e industriali.

Peraltro tale lettura dei dati trova una conferma nelle relazioni dell'A.R.P.A.L. (v., in particolare, relazione A.R.P.A.L. annualità del 2013,

in cui si precisa come le concentrazioni invernali possano essere "caratterizzate dal contributo di altre sorgenti emissive locali quali ad esempio quelle asservite ad impianti di combustione di legna/biomasse utilizzati anche per il riscaldamento civile").

Dalle osservazioni svolte, è con ampia riserva di demandare ad un'eventuale relazione tecnica ogni ulteriore approfondimento, emerge quindi anche l'inattendibilità delle conclusioni tratte dai dati riportati nel parere A.R.P.A.L. ed assunti quali indiscutibili verità a presupposto dell'atto impugnato.

#### **8. Violazione degli art. 2 e 10 della legge regionale n. 38 del 1998..**

**Violazione dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti illogicità, perplessità e contraddittorietà intrinseca.**

Nelle conclusioni del Decreto impugnato si statuisce che la cokeria deve essere sottoposta a procedura V.I.A. in ragione delle pretese molteplici criticità emerse anche in ordine al comparto acqua.

In realtà, come già evidenziato ai precedenti motivi di ricorso, le uniche pretese criticità eccepite da A.R.P.A.L. concernono la qualità dell'aria.

Per quanto riguarda invece le acque, la relazione istruttoria allegata al Decreto regionale di assoggettamento a V.I.A. non evidenzia criticità alcuna; anzi, alla sua pag. 5, espressamente precisa che "La Bormida di Spigno, pur risentendo a livello ecologico del contesto territoriale antropizzato in cui è inserita, ha conseguito, in rapporto agli standard di qualità delle acque, lo stato chimico "buono", come risulta dalla relazione sulla classificazione dei corpi idrici relativa al periodo 2009-2013,

*nell'ambito del piano regionale di tutela delle acque. In ogni caso gli aspetti qualitativi delle acque sotterranee sono tenuti sotto controllo per effetto dei numerosi interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti industriali nell'area.".*

Tra gli interventi che consentono di mantenere sotto controllo gli aspetti qualitativi dell'acqua sono ricompresi l'avvenuta predisposizione (a cura di Italiana Coke sulla base dell'apposito provvedimento comunale inerente la "messa in sicurezza operativa" dell'area inquinata n. 7 del 9 aprile 2009) di una barriera idraulica (a valle) che consente la protezione operativa del sito e la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque reflue più performante rispetto alle B.A.T..

Di qui l'ennesima illegittimità del provvedimento gravato, che fonda la sua decisione (assoggettamento a V.I.A.) su un presupposto (criticità in tema di acque) errato e contrastante anche con le risultanze del procedimento.

9. Violazione degli artt. 2 e 10 della legge regionale n. 36 del 1998.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità, perplessità, travisamento dei fatti e contraddittorietà intrinseca.

9.1. Con il Decreto regionale gravato si assoggetta a V.I.A. l'impianto Italiana Coke (e si tratta della motivazione principale, in effetti l'unica riportata nell'atto e nelle "considerazioni" della relazione istruttoria sulla quale il Decreto si basa) "in ragione del rinnovo della concessione per la grande derivazione idrica a scopo industriale necessaria e fondamentale per il processo produttivo".

Come riportato nella relazione istruttoria, in forza di una datata concessione di derivazione di acque pubbliche (R.D. 8174 del 21 novembre 1938), la Italiana Coke (come peraltro altre Società co-oncessionarie) è stata a suo tempo autorizzata a prelevare dal fiume Bormida acque da utilizzare nel suo processo produttivo (raffreddamento del gas di cokeria e spegnimento del coke).

Per consentire tale prelievo sono state, *illo tempore*, realizzate alcune opere idrauliche.

Per quanto qui rileva, la derivazione di Italiana Coke attiene ad un quantitativo di litri 100 al minuto secondo.

La concessione di derivazione aveva scadenza naturale in data 6 gennaio 2006.

Nel corso del 2006 con due istanze (la prima del 27 aprile 2006, poi rinnovata il 26 novembre 2006) Italiana Coke, ha chiesto il rinnovo della sua concessione, "*invariata la portata di acqua con la stessa concessa*".

9.2. In tale contesto, la Regione Liguria basa l'assoggettamento a V.I.A. dell'impianto di Italiana Coke, per il fatto di trattarsi – a suo dire – di adempimento comunque necessario per il rinnovo della grande derivazione idrica a scopo industriale, di per sé assoggettata a V.I.A. ed indispensabile per il funzionamento della cokeria.

L'illogicità di tale presa di posizione è davvero palese (ancora prima che errata nei suoi presupposti fattuali e normativi, come si dimostrerà al successivo motivo di ricorso).

9.3. Infatti (e ciò vieppiù tenendo conto delle peculiarità della procedura, come evidenziato al secondo motivo di ricorso) non si può assoggettare a



V.I.A. un intero impianto industriale solamente per il fatto che lo stesso si avvale, in altra sede ed unitamente ad altri soggetti, anche di un prelievo idrico e che tale prelievo è oggetto di un'istanza di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua, asseritamente soggetta a V.I.A..

Volendo semplificare (ed estremizzare), sarebbe come pretendere che coloro che, per svolgere la loro attività, necessariamente devono usufruire di un'autostrada, la cui concessione sia in fase di rinnovo, siano costretti allora ad espletare una V.I.A. statale in forza di tale circostanza sulla propria attività di per sé non soggetta a verifica ambientale, atteso che l'autostrada è compresa nell'allegato 2 del D.lgs n. 152 del 2006 e nell'allegato 1 della legge regionale n. 38 del 1998.

E ciò tanto più considerando che le opere per la presa dell'acqua dal fiume Bormida:

- sono state realizzate decenni addietro;
- non fanno minimamente parte dello stabilimento industriale Italiana Cokc, tanto che l'A.I.A. oggetto di revisione (e che ha autorizzato l'impianto nella sua interezza) non si è mai data carico di tali elementi;
- sono fisicamente estranee all'area dello stabilimento;
- non sono su sedime di proprietà.

In sintesi la V.I.A. sulla derivazione idrica, se occorrente, andrà espletata allorquando l'Amministrazione competente (sino ad ora inerte) si darà carico di evadere la richiesta di rinnovo della concessione e sarà circoscritta allo specifico impianto per la derivazione, oltre a coinvolgere più e diversi soggetti (co-concessionari, proprietari ed Amministrazioni), ma

certo non può rilevare ciò – quale atipica proprietà transitiva- per imporre la VIA per un'attività che non è assoggettata solo perché si avvale di infrastruttura che invece lo sarebbe.

Di qui i vizi dedotti.

**10. Violazione degli artt. 2 e 10 della legge regionale n. 38 del 1998.**

**Violazione degli allegati 2 e 3 della legge regionale n. 38 del 1998.**

**Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità, perplessità, travisamento dei fatti e contraddittorietà intrinseca.**

La legge regionale n. 38 del 1998, ai suoi allegati 2 e 3, annovera espressamente le derivazioni di acque superficiali tra gli impianti sottoposti a V.I.A. regionale o a *screening* (v. allegato 2, lett. b, ed allegato 3, lett. 10 h, a seconda dell'entità del relativo prelievo).

Il provvedimento impugnato, come detto, assoggetta a V.I.A. l'impianto Italiana Coke in quanto si avvale di una concessione di derivazione di acque pubbliche.

Ebbene, in tale contesto (presenza nella legge regionale n. 38 del 1998 di una disciplina specifica per le derivazioni di acque superficiali e la ritenuta assoggettabilità a V.I.A. dell'impianto di Italiana Coke in quanto connesso ad una derivazione d'acqua), il Decreto gravato impone la V.I.A. non – come, a tutto voler concedere, sarebbe stato ipotizzabile – richiamando l'allegato 2, lett. b) o all'allegato 3, lett. 10 h) e precisandone l'applicabilità (dell'una o dell'altra voce e, quindi escludendo comunque la V.I.A. ricadendo il prelievo nell'allegato 3, v. *infra*), ma riferendosi ad una fattispecie (*"Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare od*

*accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 5 m e/o di capacità superiore a 10.000 mc*”), indicata alla lettera p), dell’allegato 2 alla legge regionale n. 38 del 1998, inconferente sia in sé – e tanto basta, quanto meno in punto intrinseca contraddittorietà –, sia avendo riguardo alla stessa definizione della fattispecie operata nel Decreto (che assoggetta l’impianto di Italiana Coke a V.I.A. in quanto sarebbe necessario per il ciclo produttivo usufruire di una “*concessione per la grande derivazione idrica*”).

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato contraddittorio, carente di istruttoria ed assunto in violazione di legge.

11. Violazione degli artt. 2 e 10 della legge regionale n. 38 del 1998.

Violazione degli allegati 2 e 3 della legge regionale n. 38 del 1998.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti,

illogicità, travisamento dei fatti e contraddittorietà intrinseca.

Con i precedenti due motivi di ricorso si confida di avere dimostrato l’illegittimità di pretendere la V.I.A. per l’intero impianto Italiana Coke in relazione alla pretesa sottoposizione a V.I.A. delle opere di presa d’acqua di cui si avvale e l’improprietà – comunque – del contraddittorio riferimento contenuto nella relazione istruttoria allegata al Decreto alla lett. p) dell’Allegato 2 della legge regionale n. 38 del 1990 (inerente le “*Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare od accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 5 m e/o di capacità superiore a 10.000 mc*”).

Pertanto solo per completezza, si evidenzia come, volendo considerare le modalità di utilizzo delle acque del fiume Bormida un fattore da valutare

dal punto di vista ambientale nel giudicare l'impianto della Società ricorrente, occorrerebbe allora ragionevolmente espletare le relative valutazioni esclusivamente sulla base del concreto prelievo idrico effettuato da Italiana Coke ed oggetto di concessione di derivazione (essendo obiettivamente indifferente per il funzionamento dello stabilimento la derivazione di acque superficiali fruite da altre eventuali co-concessionarie).

Ebbene, avendo riguardo agli originari titoli concessori ed alla regolazione della concessione, emerge come la derivazione di Italiana Coke sia pari a 100 litri al minuto, non rientrando quindi nelle grandi derivazioni, trattandosi invece di utilizzo di acque superficiali che - secondo le previsioni della legge regionale n. 38 del 1998 - non richiede né *screening* (previsto per le derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo, v. allegato 3, lett. 10 h), né tanto meno V.I.A. (richiesta per le derivazioni che superino i 1000 litri al minuto secondo, v. allegato 2, lett. b).

Ne discende l'ennesima illegittimità del Decreto gravato, in quanto la decisione di assoggettamento a V.I.A. si basa su un presupposto errato, non tenendo conto che la derivazione di acque operata dalla ricorrente a ben vedere non necessita di alcuna verifica ambientale.

Di qui i vizi dedotti.

#### **P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale, in accoglimento del presente ricorso dichiarare illegittimi e conseguentemente annullare gli atti impugnati.

Si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative al presente contenzioso al numero di fax 010/540105 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Paolo Gaggero, già indicato in epigrafe.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.



\*\*\* \*\*

Genova, 23 dicembre 2016

Avv. Paolo Gaggero



Avv. Rosa Bellerano







## RELATA DI NOTIFICA

**ex articolo 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53**

Io sottoscritto, Avv. Paolo Gaggero, con studio in Genova, Via Roma, n. 4/3, in qualità di difensore officiato, unitamente all'Avv. Rosa Pellerano, della Italiana Coke s.r.l. e giusta autorizzazione alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli Avvocati ai sensi della legge n. 53 del 21 gennaio 1994, rilasciatami dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona, in data 15 novembre 2013, ho notificato in busta chiusa, per conto della Italiana Coke s.r.l. il suesteso ricorso alla **Regione Liguria**, in persona del Presidente in carica, presso la sede dell'Ente, in Genova, Piazza De Ferrari 1, (CAP 16121), previa iscrizione al n. 29/2016 del mio registro cronologico, *ivi* recapitandone una copia conforme al presente originale a mezzo del Servizio postale con raccomandata a/r n. 76762238919-1, spedita dall'Ufficio postale di Genova Centro (Via Dante, n. 4), in data corrispondente a quella del timbro postale

**Avv. Paolo Gaggero**





## RELATA DI NOTIFICA

**ex articolo 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53**

Io sottoscritto, Avv. Paolo Gaggero, con studio in Genova, Via Roma, n. 4/3, in qualità di difensore officiato, unitamente all'Avv. Rosa Pellerano, della Italiana Coke s.r.l. e giusta autorizzazione alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli Avvocati ai sensi della legge n. 53 del 21 gennaio 1994, rilasciatami dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona, in data 15 novembre 2013, ho notificato in busta chiusa, per conto della Italiana Coke s.r.l. il sueseso ricorso all'**A.R.P.A.L. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure)**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede dell'Ente in Genova, Via Bombrini 8 (C.A.P 16149), previa iscrizione al n. 29/2016 del mio registro cronologico, *ivi* recapitandone una copia conforme al presente originale a mezzo del Servizio postale con raccomandata a/r n. 76762238918-9, spedita dall'Ufficio postale di Genova Centro (Via Dante, n. 4), in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Paolo Gaggero



## RELATA DI NOTIFICA

**ex articolo 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53**

Io sottoscritto, Avv. Paolo Gaggero, con studio in Genova, Via Roma, n. 4/3, in qualità di difensore officiato, unitamente all'Avv. Rosa Pellerano, della Italiana Coke s.r.l. e giusta autorizzazione alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli Avvocati ai sensi della legge n. 53 del 21 gennaio 1994, rilasciatami dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona, in data 15 novembre 2013, ho notificato in busta chiusa, per conto della Italiana Coke s.r.l. il suesteso ricorso alla **Provincia di Savona**, in persona del Presidente in carica, presso la sede dell'Ente, in Savona, (C.A.P. 17100), Via Sormano 12, previa iscrizione al n. 29/2016 del mio registro cronologico, *ivi* recapitandone una copia conforme al presente originale a mezzo del Servizio postale con raccomandata a/r n. 76760377113-7, spedita dall'Ufficio postale di Genova Centro (Via Dante, n. 4), in data corrispondente a quella del timbro postale

**Avv. Paolo Gaggero**



N. Raccomandata

76762238919-1



### Posteitaliane

EP9755-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 0401 (prev. 516) - SL (R) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

DESTINATARIO	<b>Regione Liguria</b>	
	in persona del Presidente in carica,	
	presso la sede dell'Ente	
	Piazza De Ferrari 1 16121 GENOVA	

MITTENTE	Avv. PAOLO GAGGERO	
	Via Roma, 4/3 - 16121 Genova	
	Tel. 010 565314 - 010 566436	
	C.A.P.	COMUNE

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 28001 Sez. 07 Operaz. 165  
 Cassa: AG 23/12/2016 19:08  
 Peso gr.: 104 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. edic.: 767515313090 TASSE  
 Accettazione manuale

N. Raccomandata

76760377113-7



### Posteitaliane

EP9755-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 0401 (prev. 516) - SL (R) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

DESTINATARIO	<b>Provincia di Savona</b>	
	in persona del Presidente in carica,	
	presso la sede dell'Ente	
	Via Somano 12 17100 SAVONA	

MITTENTE	Avv. PAOLO GAGGERO	
	Via Roma, 4/3 - 16121 Genova	
	Tel. 010 565314 - 010 566436	
	C.A.P.	COMUNE

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 28001 Sez. 07 Operaz. 167  
 Cassa: AG 23/12/2016 19:11  
 Peso gr.: 103 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. edic.: 767515313090 TASSE  
 Accettazione manuale

N. Raccomandata

76762238918-9



### Posteitaliane

EP9755-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 0401 (prev. 516) - SL (R) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

DESTINATARIO	<b>A.R.P.A.L. (Agenzia Regionale</b>	
	per la Protezione dell'Ambiente Ligure)	
	in persona del Direttore Generale	
	e legale rappresentante pro tempore	
presso la sede dell'Ente		
Via Bombrini, 8		
16149 GENOVA		

MITTENTE	Avv. PAOLO GAGGERO	
	Via Roma, 4/3 - 16121 Genova	
	Tel. 010 565314 - 010 566436	
	C.A.P.	COMUNE

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 28001 Sez. 07 Operaz. 168  
 Cassa: AG 23/12/2016 19:16  
 Peso gr.: 105 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. edic.: 767515313090 TASSE  
 Accettazione manuale



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
 Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

**Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46.**

CONSIDERATO che il Coordinamento di cui all'articolo 29-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come illustrato nei verbali delle riunioni del 5 ottobre 2015 e del 22 giugno 2016,

- VISTI i chiarimenti forniti dalla D.G. ambiente della Commissione europea, attraverso pareri relativi alle più frequenti domande (FAQ) inerenti l'applicazione della direttiva 2010/75/UE;
- CONSIDERATI i quesiti pervenuti dalle autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale e dalle associazioni di categoria degli operatori economici interessati;
- CONSIDERATA l'opportunità di aggiornare i criteri già posti a riferimento con la circolare ministeriale del 13 luglio 2004, relativa all'applicazione dell'allora vigente D.lgs. 372/99, al fine di consentire confronti univoci con le soglie di assoggettabilità ad AIA cui all'allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06, in considerazione degli sviluppi normativi;

ha concordato sulla opportunità di emanare i presenti criteri aggiuntivi per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di "prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (IPPC);

VISTA la nota 23189/GAB del 28 ottobre 2106, con la quale il sig. Capo di Gabinetto ha ritenuto più coerente con il dettato normativo, ancorché diversamente dalla prassi instauratasi, che i criteri definiti nell'ambito delle attività del citato Coordinamento siano emanati a cura della scrivente Direzione Generale;

CONSIDERATO che presenti criteri integrano e non sono in contrasto con le linee di indirizzo già emanate dal sig. Ministro con circolare del 27 ottobre 2014, n.

ID Utente: 4066

ID Documento: DVA-D3-IAI-4066\_2016-0006

Data stesura: 03/11/2016

Resp. Sez.: Milillo A.D.

Ufficio: DVA-D3-IAI

Data: 11/11/2016

Resp. Div.: Milillo A.D.

Ufficio: DVA-D3

Data: 11/11/2016



22295-GAB e con i criteri già emanati dal sig. Ministro con circolare del 17 giugno 2015, n. 12422-GAB;

CONSIDERATO che la notifica dei presenti criteri ai soggetti interessati, e in particolare alle Autorità Competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, avviene attraverso la sua pubblicazione *on-line* sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

FERME RESTANDO le definitive determinazioni in materia proprie di ciascuna autorità competente;

## EMANA

i seguenti criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46, concordati in sede di Coordinamento ex articolo 29-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **1. Individuazione della capacità produttiva dell'installazione**

Salvo i casi in cui la significatività ambientale dell'installazione industriale prescinde dalla sua dimensione (raffinerie, cokerie, sinterizzazione minerali metallici, industria dell'amianto, impianti chimici, ...), il campo di applicazione della disciplina IPPC è determinato attraverso soglie indicate, con riferimento alle singole categorie di attività, all'allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.lgs. 152/06, e espresse generalmente in termini di capacità produttiva.

A riguardo (salvo il caso particolare di riconosciuta forte stagionalità delle attività, previsto solo per alcune industrie alimentari dalla direttiva 2010/75/UE), per capacità produttiva si deve intendere la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto.

E' possibile che tale capacità massima sia nei fatti determinata da un *limite legale alla capacità produttiva*, che l'installazione non deve superare per obblighi autonomamente vigenti. Casi tipici di tale fattispecie sono limitazioni discendenti da obblighi di legge, da condizioni VIA o da prescrizioni autorizzative (ad esempio, divieto di impiegare caldaie di riserva in contemporanea con le altre). Tale *limite legale alla capacità produttiva* è significativo, ai fini del confronto con le soglie della disciplina IPPC, solo a condizione che il rispetto dei relativi obblighi sia monitorato dal gestore, dando conto almeno annualmente degli esiti del monitoraggio alla autorità competente ad effettuare verifiche periodiche del rispetto degli obblighi stessi. Si noti che, in caso di superamento della soglia, o di mancato rispetto degli

obblighi di monitoraggio e comunicazione, decadono le condizioni per considerare significativo il *limite legale alla capacità produttiva* e pertanto l'esercizio in assenza di AIA, ove il fatto non costituisca più grave reato, può determinare l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-*quatuordecies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06, nonché l'intervento, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9, lettera d, del D.lgs. 152/06, dell'autorità competente in materia di AIA.

Escluso il citato caso di *limite legale alla capacità produttiva*, la capacità massima dipende da caratteristiche tecnico-gestionali degli impianti ed in casi semplici corrisponde ai "dati di targa" dell'impianto.

In casi più complessi, in cui l'attività è caratterizzata da discontinuità nella produzione o nei processi, da pluralità di prodotti, da sequenzialità dei processi, da più linee produttive di diversa capacità non utilizzate continuativamente in contemporaneità, la lettura dei "dati di targa" non è immediatamente significativa e pertanto si devono considerare le assunzioni seguenti:

- a) in caso di discontinuità dei processi si considera il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base giornaliera, tenuto conto congiuntamente della produzione per ciclo e del tempo per ciclo;
- b) in caso di pluralità di prodotti si considera la lavorazione del prodotto che determina il maggior contributo al raggiungimento della soglia;
- c) in caso di sequenzialità, per le produzioni che prevedano solo fasi in serie si considera il dato di potenzialità in uscita dell'ultimo stadio del processo;
- d) in caso di pluralità di linee si considera la contemporaneità di utilizzo di tutte le linee e le apparecchiature installate, posto che non sussistano vincoli tecnologici che impediscano la conduzione dell'impianto in tal modo;
- e) per capacità specifica si considera il funzionamento dell'apparecchiatura (ovvero della linea) ai dati di targa.

## **2. Chiarimento terminologia dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06**

- a) *Arrostimento* - Con particolare riferimento al punto 2.1, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, si intenda per arrostimento il processo di torrefazione del minerale metallico in presenza di aria, che implichi una modifica chimica del minerale metallico stesso.
- b) *Capacità di colata continua* - Con particolare riferimento al punto 2.2, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, per la soglia alla capacità di colata continua di 2,5 Mg all'ora; si faccia riferimento ai valori di targa dell'impianto di produzione di ghisa ovvero acciaio e, pertanto, si considerino mediate eventuali discontinuità di produzione non intrinseche al processo produttivo.
- c) *Vasche di trattamento* - Con particolare riferimento al punto 2.6, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, per l'individuazione di quali siano da intendere vasche di trattamento «di superficie di metalli e materie plastiche

mediante processi elettrolitici o chimici», si faccia riferimento al volume totale delle vasche usate per le fasi di processo che riguardano alterazioni della superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico. Sono pertanto da escludersi vasche per lavaggio, ultrasuoni, granigliatura, *water blasting*...

- d) *Produzioni chimiche* - Con particolare riferimento al punto 4, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, fermo restando quanto già chiarito al punto 6 del decreto 12422-GAB del 17 giugno 2015, si precisa che nelle categorie IPPC 4 rientrano solo installazioni nelle quali si svolgono reazioni chimiche o biochimiche. Sono pertanto da considerarsi escluse le installazioni in cui i prodotti subiscono solo processi fisici (quali filtrazione, distillazione, miscelazione, confezionamento, ...).
- e) *Accumulo temporaneo* - Con particolare riferimento alla categoria IPPC 5.5, appare opportuno chiarire che in tale contesto le locuzioni "accumulo temporaneo" e "deposito temporaneo" vanno interpretate alla luce dell'accezione utilizzata in sede comunitaria dalla direttiva 2010/75/UE, nel senso di ricomprendere anche gli stoccaggi preliminari e la messa in riserva (definiti ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06).

Conseguentemente deve intendersi escluso dalla categoria IPPC 5.5 qualunque "accumulo temporaneo" effettuato presso il produttore del rifiuto prima della raccolta, sia esso classificabile, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, come stoccaggio preliminare, come messa in riserva o come deposito temporaneo.

Nel caso di altri "accumuli temporanei", ove si rilevi una criticità nell'assicurare e accertare la destinazione finale dei rifiuti, e quindi nell'escludere che il deposito avviene "prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6", considerato il significativo potenziale impatto di un deposito di 50 Mg di rifiuti pericolosi, l'installazione dovrà dotarsi di AIA.

Riguardo i criteri temporali da considerare per il confronto con la soglia di cui alla categoria 5.5, è adeguato di far riferimento alla quantità di rifiuti che istantaneamente possono essere presenti nell'impianto.

- f) *Cartone ondulato* - Con particolare riferimento al punto 6.1, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, si ribadisce che la produzione di cartone ondulato per imballaggi non si considera inclusa, in quanto tale attività consiste nella lavorazione di carta o cartone prodotti altrove e non nella fabbricazione del prodotto.

### 3. Parti di installazione gestite separatamente

E' possibile che diverse parti dell'installazione, soggetta ad AIA ai sensi dell'articolo 6, comma 13, del D.lgs. 152/06, siano gestite da diversi gestori.

In tali casi, fermo restando quanto già chiarito al punto 1 del decreto 12422 del 17 giugno 2015 circa la possibilità di dotare di AIA ciascuna parte in occasione

del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell'autorizzazione, è essenziale che i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria siano comunque applicati per ciascuna di tali parti, garantendo tra l'altro efficaci procedure di partecipazione del pubblico, l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (impiantistiche, gestionali e di controllo) individuate con riferimento alle prestazioni dell'intera installazione, la possibilità di disporre riesame, etc...

#### **4. Fasi successive alla cessazione definitiva delle attività**

Alla cessazione definitiva delle attività di una installazione soggetta ad AIA può essere necessario attuare una serie di azioni, regolamentate da diversi disposti normativi. Al fine di chiarire come tali diverse azioni si rapportano tra loro risulta opportuno identificarle come segue.

- a) *pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti* - si tratta di una fase esplicitamente disciplinata nell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 7, del D.Lgs 152/06, e riguardo la quale, pertanto, l'autorità IPPC è competente a porre prescrizioni e l'organo di controllo IPPC a verificarne la piena attuazione;
- b) *ripristino ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento* - si tratta di azioni pertinenti solo nel caso di installazioni soggette alla presentazione della relazione di riferimento, le quali, alla cessazione dell'esercizio delle attività IPPC, sono in ogni caso tenute a effettuare, secondo quanto disciplinato dall'autorità competente nell'AIA, una nuova valutazione dello stato di contaminazione (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinqies*, lettera b, del D.Lgs 152/06) e se del caso a ripristinare il sito. Questa ultima fase è assicurata dalle garanzie finanziarie fornite alla Regione (ai sensi del comma 9-*septies* del medesimo articolo). A riguardo, pertanto, si rileva una competenza dell'autorità IPPC nel fissare le condizioni con cui svolgere tali azioni, una competenza dell'organo di controllo IPPC nel verificarne la piena attuazione, una competenza regionale nel porre in atto le eventuali misure correttive attivando le garanzie finanziarie.

In caso di installazioni nelle quali si opera una dismissione parziale, ovvero si introducono modifiche impiantistiche o gestionali tali da ridurre l'estensione del sito interessato dalle attività autorizzate con AIA, in occasione dell'approvazione delle modifiche potrà essere chiesto anche il ripristino alle condizioni della relazione di riferimento delle aree non più interessate dall'attività soggetta ad AIA, nonché l'aggiornamento della relazione di riferimento con riduzione delle aree investigate.

In caso di installazioni che cessano di essere soggette ad AIA, ma nel cui sito continuano ad essere condotte attività industriali (ad esempio al di sotto delle soglie IPPC), l'obbligo di ripristino alle condizioni della relazione di riferimento si applica con il cessare della validità dell'AIA, tenendo conto,

come previsto dalla norma, della fattibilità tecnica delle misure e (ove pertinente) dell'uso futuro del sito già approvato.

- c) *dismissione delle infrastrutture* – come indicato nell'articolo 29-*sexies*, comma 7, del D.Lgs 152/06, la demolizione e lo sgombero non sono generalmente oggetto dell'AIA. Tali fasi, pertanto, sono tipicamente disciplinate attraverso altri tipi di autorizzazione;
- d) *bonifica del sottosuolo e delle acque sotterranee* – si tratta di una fase disciplinata dalla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006, che individua i casi in cui essa è necessaria e le relative competenze. Va peraltro rilevato che tale fase può avere qualche connessione con gli obblighi recati dall'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, del D.lgs. 152/06, poiché, ai sensi delle lettere d) ed e) di tale comma, nell'AIA dovrebbero essere presenti condizioni sostanzialmente volte a garantire la successiva bonifica, ove necessaria. Operativamente si ritiene che ciò possa declinarsi prevedendo nell'AIA, in previsione della cessazione delle attività, di rilevare (ove è ragionevole temerla) l'eventuale grave contaminazione del suolo, al fine dell'eventuale attivazione degli obblighi di bonifica.

## **5. Siti non soggetti alla presentazione della relazione di riferimento**

La norma non prevede espressamente verifiche sulle dichiarazioni dei gestori volte ad escludere le installazioni dagli obblighi di presentazione della relazione di riferimento, ma tali verifiche risultano comunque opportune.

In proposito le azioni di verifica in sito di quanto argomentato a sostegno di tale dichiarazione potranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione.

## **6. Non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore**

In attuazione dell'AIA il gestore è tenuto ad effettuare controlli sulla installazione, comunicandone gli esiti. E' possibile che tali esiti indichino la verosimile presenza di non conformità con le condizioni di esercizio autorizzate.

Peraltro gli esiti dell'autocontrollo potrebbero essere affetti da imprecisioni o essere fraintesi, e pertanto senza una verifica tecnica non costituiscono di per sé automatica evidenza della violazione.

Pertanto anche in tali casi, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 6, del D.lgs. 152/06, l'individuazione delle situazioni di mancato rispetto dell'AIA e la proposizione delle misure da adottare è compito degli enti di controllo, previa valutazione e verifica delle comunicazioni del gestore.



## **7. Avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT**

La norma prevede che, generalmente, il riesame in esito alla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT sia avviato dall'autorità competente, eventualmente sulla base di uno specifico calendario. Ciò, peraltro, non preclude al gestore la possibilità di presentare autonomamente istanza in tal senso.

Riguardo l'estensione del riesame, si rileva che il recepimento italiano della disciplina IPPC, riconosciuta l'esigenza di definire i contenuti dell'AIA sulla base di valutazioni integrate estese all'intera installazione, connota il riesame in esito alla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT come un riesame complessivo, alternativo a quello periodico da garantire ogni 10-16 anni. Conseguentemente non appare generalmente possibile limitare tale riesame alla sola verifica di coerenza con le Conclusioni sulle BAT.

Peraltro, se l'AIA è stata già aggiornata dopo la pubblicazione delle pertinenti Conclusioni sulle BAT con un provvedimento che le cita espressamente (ad esempio nelle premesse dell'atto) e le tiene effettivamente in conto (confrontando in particolare le scelte effettuate in merito ai valori limite di emissione con i BAT-AEL), l'avvio di un nuovo specifico riesame appare un inutile aggravio dell'azione amministrativa e va pertanto evitato.

Generalmente i provvedimenti di VIA e le conseguenti autorizzazioni alla realizzazione delle opere di per sé non impegnano il gestore ad effettuare gli interventi progettati, ma piuttosto a non effettuarli se non in conformità con le condizioni fissate. Pertanto la presenza (o pendenza) di pronunce di VIA relative a nuovi assetti impiantistici, che tengono conto delle Conclusioni sulle BAT, non è rilevante ai fini del parallelo avvio del riesame ex art. 29-*octies*, comma 3.a, del D.Lgs. 152/06, a meno che il gestore non richieda espressamente di non avviare tale riesame, impegnandosi a sospendere l'esercizio ove non riesca (anche per cause indipendenti dalla sua volontà) ad attuare il nuovo assetto entro 4 anni dalla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT.

## **8. Attività di produzione di farine per mangimi**

L'utilizzo di scarti animali di lavorazione dell'industria alimentare per produrre mangimi può configurarsi a tutti gli effetti gestione di sottoprodotto e pertanto la più corretta classificazione del processo fa riferimento alla categoria 6.4— *fabbricazione di mangimi*, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06, e non alla categoria 6.5 — *recupero di residui animali*, che ha diverse soglie.

## **9. Obblighi vari (limiti “tabellari”, tenuta registri, apposizione cartellonistica, iscrizione a albi, ...) per gli impianti dotati di AIA**

L’AIA non sostituisce tutti gli obblighi ambientali recati dalla norma, ma solo alcuni di quelli autorizzativi, attraverso la sostituzione delle autorizzazioni all’esercizio elencate in un apposito allegato del testo unico ambientale.

Restano, pertanto, in ogni caso fermi gli obblighi sia tecnici (quali il rispetto di valori limite tabellari, secondo specifici criteri di conformità), sia amministrativi (quali la tenuta dei registri, l’apposizione di idonea cartellonistica, l’iscrizione agli albi, la comunicazione ai catasti, etc..) individuati dalla norma e rivolti direttamente ai gestori. Ciò, a scanso di fraintendimenti, potrebbe essere chiarito nelle premesse dei provvedimenti di AIA, magari rammentando che la verifica del rispetto di tali obblighi non costituisce specifico oggetto dei controlli dell’AIA.

Se viceversa tali obblighi sono espressamente e puntualmente riproposti nell’articolato del provvedimento di AIA, essi vanno intesi come vere e proprie prescrizioni AIA, e vanno conseguentemente gestiti, controllati e sanzionati.

A riguardo un caso particolare è costituito dalle aziende AIA che effettuano una attività di trattamento rifiuti che può usufruire del regime semplificato ex art. 216 del D.lgs. 152/06. In tal caso, ad AIA rilasciata e aggiornata, le attività sono oggetto di autorizzazione esplicita, e non più di regime “semplificato”, e non sono pertanto soggette al pagamento dell’iscrizione al registro e alla prestazione della garanzia finanziaria previsti per il regime semplificato.

Tali incombenze, pertanto, sono richieste solo transitoriamente se, dopo il rilascio dell’AIA, il gestore effettua variazioni delle attività di trattamento rifiuti che usufruiscono temporaneamente del regime semplificato, fino al successivo aggiornamento dell’AIA (che autorizza in maniera espressa la variazione).

## **10. Chiarimenti in merito alle attività di sperimentazione**

Le attività di sperimentazione sono richiamate in un due punti distinti della parte seconda del D.Lgs 152/2006. In particolare, l’allegato VIII esclude dal campo di applicazione della disciplina IPPC gli impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi, mentre l’art. 29-*sexies*, comma 9-*ter*, prevede la possibilità di fissare deroghe temporanee ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell’attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

A riguardo appare opportuno chiarire le differenze tra i due casi.

La disposizione dell’articolo 29-*sexies*, comma 9-*ter*, è stata introdotta, conformemente alla direttiva comunitaria (art. 15, par. 5, della direttiva

2010/75/UE), per permettere ai gestori di impianti IPPC di sperimentare tecniche nuove che potrebbero, tra l'altro, garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti (punto 17 delle premesse della direttiva).

Invece, l'esclusione operata nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 si riferisce ad impianti la cui finalità non è la produzione di un prodotto o la fornitura di un servizio, ma la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi. Per tali impianti, a causa della natura intrinseca delle attività in essi svolte, non è possibile l'individuazione e l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, e va pertanto garantita l'esclusione dagli obblighi IPPC.

## **Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)